

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 gennaio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2016, n. 12.

Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane. (16R00420). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2016, n. 13.

Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative). (16R00421) Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 11.

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010. (16R00482) Pag. 9

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2016, n. 14.

Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione. (16R00340)..... Pag. 19

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2016, n. 0144/Pres.

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). (16R00448)..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2016, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche). (16R00440) Pag. 30



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2016, n. 44.

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008. (16R00403) Pag. 31


LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 45.

Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998. (16R00404) Pag. 39

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2016, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione) e disciplina della Revisione legale dell'Agenzia sanitaria regionale. (16R00415) Pag. 40



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2016, n. 12.

Interventi regionali per la capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 2 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concorre alla promozione e al sostegno della capitalizzazione delle imprese industriali ed artigiane attraverso la concessione delle agevolazioni finanziarie disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse a favore di imprese industriali ed artigiane costituite nella forma di società di capitali ed aventi sede operativa nel territorio della regione.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge consistono in mutui a tasso agevolato, in misura non superiore al 75 per cento dell'importo dell'operazione, a sostegno di interventi di capitalizzazione della società.

2. Gli interventi consistono in aumenti di capitale sociale a pagamento o in versamenti in conto capitale, da parte dei soci, in apposita riserva di patrimonio netto, finalizzati a sostenere progetti di creazione di nuove imprese o progetti di sviluppo di imprese esistenti, avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

3. L'importo minimo del mutuo è pari ad euro 50.000, l'importo massimo è pari ad euro 500.000.

4. I mutui non possono avere una durata superiore a sei anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento di un anno.

5. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti in regime *de minimis*.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di agevolazione, corredata del progetto imprenditoriale, è presentata alla società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), che provvede a trasmettere copia alla struttura regionale competente in materia di industria e artigianato, di seguito denominata struttura competente. A tal fine, la Regione stipula con FINAOSTA S.p.A. apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria.

2. FINAOSTA S.p.A. effettua l'istruttoria delle domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarità, nonché la validità del progetto imprenditoriale, comunicandone l'esito alla struttura competente.

Art. 5.

Concessione, diniego e revoca

1. La concessione, il diniego e la revoca delle agevolazioni sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente.

2. FINAOSTA S.p.A., a seguito del provvedimento di concessione di cui al comma 1, provvede all'erogazione del mutuo, previa verifica:

a) dell'approvazione, da parte degli organi societari competenti, dell'aumento di capitale sociale, della sottoscrizione del medesimo aumento e del versamento, da parte dei soci, del 25 per cento del capitale sottoscritto, nel caso di aumento di capitale sociale a pagamento della società beneficiaria dell'agevolazione;


b) della deliberazione assembleare di costituzione di apposita riserva di patrimonio netto non distribuibile sino alla completa restituzione del mutuo e dei versamenti, da parte dei soci, pari al 25 per cento dell'intervento, nel caso di versamenti in conto capitale a favore della società beneficiaria dell'agevolazione.

3. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, devono essere posti in essere entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Art. 6.

Ispezioni e controlli

1. La struttura competente, anche avvalendosi di FINAOSTA S.p.A., può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui progetti imprenditoriali oggetto di agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle società beneficiarie ai fini della concessione dell'agevolazione.



2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle società beneficiarie e alla documentazione necessaria.

Art. 7.

Revoca

1. Le agevolazioni sono revocate qualora la società beneficiaria:

a) non adempia agli obblighi previsti dall'art. 5, commi 2 e 3;

b) cessa l'attività produttiva presso la sede operativa sita nel territorio della regione durante il periodo di ammortamento del mutuo;

c) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto al progetto imprenditoriale approvato in sede di concessione dell'agevolazione.

2. La revoca dell'agevolazione è disposta, inoltre, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalla società beneficiaria per la concessione dell'agevolazione medesima.

3. La revoca del mutuo comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, il capitale residuo maggiorato di una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento e gli interessi corrisposti nel periodo ricompreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del mutuo. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. La revoca può prevedere eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La mancata restituzione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 8.

Sanzioni amministrative

1. La revoca, anche parziale, dell'agevolazione, nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 9.

Rinvio

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca delle agevolazioni di cui alla presente legge è demandata alla giunta regionale, che vi provvede con propria deliberazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10.

Fondo di rotazione e disposizioni finanziarie

1. La giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'art. 3.

2. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato per l'anno 2016 e per quelli successivi dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale, per l'anno 2016, di euro 3.000.000, il cui onere è finanziato mediante le somme già trasferite a FINAOSTA S.p.A. per consentire l'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo);

b) rimborso, in conto capitale e in conto interessi, delle rate dei mutui;

c) rimborso anticipato dei mutui;

d) interessi maturati sulla giacenza del fondo;

e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti dall'art. 7.

4. Nella convenzione con FINAOSTA S.p.A. di cui all'art. 4, comma 1, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, con riferimento alle modalità di gestione degli oneri e delle perdite, all'entità dei compensi da corrispondere per i compiti assegnati ai sensi della presente legge e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui costi sono posti a carico del fondo medesimo.

5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 luglio 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00420



LEGGE REGIONALE 21 luglio 2016, n. 13.

Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 35 del 9 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 5

1. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 3/2013, le parole: «dagli enti locali proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti proprietari o gestori».

Art. 2.

Modificazione all'art. 7

1. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 3/2013, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 12

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di contributi a favore di soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione.»

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 3/2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali contributi possono essere anticipati ai proprietari delle abitazioni in locazione per ridurre il ricorso all'emergenza abitativa di cui all'art. 13.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 13

1. L'art. 13 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Emergenza abitativa*). — 1. La Regione promuove interventi di carattere straordinario volti a risolvere gravi, eccezionali e imprevedibili situazioni di emergenza abitativa segnalate dai comuni a cui è stata presentata la relativa domanda e che non sia possibile affrontare con gli ordinari strumenti di cui alla presente legge.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella ricerca e nel reperimento sul territorio regionale di sistemazioni abitative temporanee da destinare a nuclei familiari che si trovino in situazioni di emergenza abitativa causate da:

a) disagi sociali o sanitari;

b) procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolga nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.

3. La valutazione sulla sussistenza delle situazioni di emergenza abitativa è effettuata dalla commissione per le politiche abitative di cui all'art. 25, sulla base dei criteri di cui al comma 7, lettera *b*).

4. Le soluzioni abitative, anche in deroga agli standard di adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, sono ricercate, reperite e assegnate dalla struttura competente, nel seguente ordine:

a) strutture destinate alla prima accoglienza, per il tramite della struttura regionale competente in materia di servizio sociale;

b) alloggi di edilizia residenziale pubblica;

c) alloggi di proprietà privata, da assegnare al nucleo familiare, previa stipulazione di apposito contratto di locazione tra il proprietario e la Regione.

5. In relazione agli alloggi di cui al comma 4, lettera *b*), i comuni sono tenuti a comunicare alla struttura competente, entro dieci giorni dalla sopravvenuta disponibilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel proprio territorio, l'utilizzabilità del medesimo ai fini di cui al comma 1.

6. Gli oneri derivanti dalla ricerca e dal reperimento di soluzioni abitative per le finalità di cui al comma 1 sono a carico del Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'art. 5, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b*). I comuni di residenza dei nuclei familiari riconosciuti in situazioni di emergenza abitativa concorrono alla copertura dei predetti oneri nella percentuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai comuni che non assolvano all'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 sono, inoltre, addebitati i maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Regione per il reperimento di soluzioni abitative alternative.

7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:


a) le modalità di presentazione delle domande al comune competente per territorio;

b) le condizioni che determinano l'emergenza abitativa;

c) i criteri di priorità e le relative procedure per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa;

d) i requisiti, i criteri e le modalità delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;

e) i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedurali, per l'attuazione delle misure di primo intervento, nelle more dell'individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 4.»



Art. 5.

Modificazioni all'art. 18

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 3/2013, dopo le parole: «nucleo familiare del concorrente all'assegnazione» sono aggiunte le seguenti: «o dell'assegnatario».

2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 3/2013, le parole: «Ai fini di cui al presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soli fini della domanda di assegnazione».

Art. 6.

Modificazione all'art. 22

1. Al comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 3/2013, la parola: «anche» è soppressa.

Art. 7.

Modificazione all'art. 23

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 3/2013, dopo le parole: «Il bando di concorso» sono inserite le seguenti: «, da sottoporre alla preventiva approvazione della commissione per le politiche abitative di cui all'art. 25,».

Art. 8.

Modificazione all'art. 25

1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«2. In attuazione degli indirizzi del piano triennale di cui all'art. 2, la commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) approva i bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale;

b) verifica l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie, comprese quelle per la mobilità;

c) decide in merito ai ricorsi sulla formazione e sugli aggiornamenti delle graduatorie;

d) accerta i casi di morosità incolpevole degli assegnatari;

e) valuta le domande di emergenza abitativa;

f) rilascia il parere obbligatorio e vincolante nei casi di annullamento, decadenza e occupazione senza titolo di cui agli articoli 41, 42 e 43;

g) fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 2, autorizza la deroga ai limiti di cui all'art. 16, nel caso di particolari situazioni debitamente documentate.».

Art. 9.

Modificazione all'art. 26

1. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il termine stabilito dal comune, comunque non superiore a venti giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono, per il

tramite del comune, presentare opposizione in carta semplice alla commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni. In sede di esame delle opposizioni non possono essere valutate condizioni non segnalate con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla presente legge e dal bando.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 27

1. L'art. 27 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione*). — 1. Fermi restando i requisiti per l'accesso e le condizioni determinanti punteggio stabiliti dall'ultimo bando pubblicato, gli aspiranti assegnatari non inseriti in graduatoria e quelli già inseriti che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli possono presentare una nuova domanda al comune interessato a partire dal 1° febbraio sino al 30 giugno di ogni anno.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle domande presentate ai sensi del comma 1, la commissione provvede all'aggiornamento della graduatoria.

3. Per le nuove domande presentate ai sensi del comma 1, la verifica dei requisiti di cui all'art. 19 e l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 21 sono effettuate con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Nei confronti degli aspiranti assegnatari già inseriti in graduatoria e che non hanno presentato una nuova domanda, il comune provvede d'ufficio all'aggiornamento dei punteggi definiti nel bando con riferimento al permanere dei requisiti di residenza di cui all'art. 19, comma 1, lettere b) e c), alle condizioni soggettive di cui all'allegato A, lettera a), numero 12, e all'eventuale inserimento nella graduatoria di emergenza abitativa. Gli aspiranti assegnatari che non risultino più in possesso dei requisiti per l'accesso sono cancellati dalla graduatoria.

5. Entro il termine stabilito dal comune, comunque non superiore a venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, aggiornata con l'inserimento o la ricollocazione degli aspiranti assegnatari, gli interessati possono, per il tramite del comune, presentare opposizione in carta semplice alla commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

6. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione aggiorna la graduatoria definitiva con l'inserimento o la ricollocazione degli aspiranti assegnatari e la trasmette al comune interessato per l'approvazione.

7. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 28

1. Il comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 3/2013 è abrogato.



2. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 3/2013, le parole: «Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione nella graduatoria definitiva,» sono soppresse.

Art. 12.

Modificazioni all'art. 29

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 3/2013 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla tipologia delle unità immobiliari e alla composizione del nucleo familiare».

2. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili non consenta l'assegnazione di un alloggio rispondente ad entrambe le caratteristiche di cui all'art. 16, al soggetto avente titolo può essere proposto, tenuto conto delle esigenze del nucleo familiare, un alloggio adeguato ad una sola delle predette caratteristiche. Al fine di consentire la razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio pubblico, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio rispondente ad una sola o ad entrambe le caratteristiche riferite ai parametri di adeguatezza immediatamente inferiori ai sensi del medesimo art. 16. In tale ultimo caso, l'eventuale rinuncia non comporta la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria.»

Art. 13.

Modificazione all'art. 35

1. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 3/2013, dopo le parole: «edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: «, per mezzo di apposite graduatorie da sottoporre entro il 31 ottobre di ogni anno all'approvazione della commissione,».

Art. 14.

Modificazione all'art. 36

1. Il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale 3/2013 è abrogato.

Art. 15.

Modificazione all'art. 37

1. Il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della determinazione del canone di locazione annuale, gli enti gestori richiedono annualmente l'attestazione dell'ISEE del nucleo familiare e comunque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio. L'eventuale mutamento della situazione economica determina l'applicazione del nuovo canone con decorrenza dalla data stabilita con deliberazione della Giunta regionale.»

Art. 16.

Modificazione all'art. 39

1. Al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 3/2013, le parole: «con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 20, comma 1, devono versare all'ente gestore, con decorrenza dal mese successivo alla verifica dell'ente, un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 37, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 37, comma 1, devono versare all'ente gestore un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla medesima deliberazione della giunta regionale».

Art. 17.

Modificazione all'art. 48

1. Il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«1. I criteri di cui all'art. 47, comma 1, lettera a), ai quali gli enti proprietari uniformano le proposte di piano di vendita, sono, nell'ordine, i seguenti:

a) alloggi per i quali gli inquilini hanno manifestato la volontà di acquistare;

b) alloggi per i quali è applicato il canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 37, comma 1;

c) alloggi con costi di manutenzione superiori alla media;

d) alloggi in edifici già parzialmente alienati.»

Art. 18.

Modificazione all'art. 49

1. Al comma 3 dell'art. 49 della legge regionale 3/2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi quelli assegnati con le procedure dell'emergenza abitativa con canone a totale carico del nucleo assegnatario».

Art. 19.

Modificazioni all'art. 50

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 3/2013, le parole: «sono venduti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere venduti».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 3/2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in ragione di motivate situazioni personali del nucleo familiare».

Art. 20.

Modificazione all'art. 51

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 3/2013 è soppeso.



Art. 21.

Modificazione all'art. 52

1. Il comma 4 dell'art. 52 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all'acquisto per un periodo di vent'anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto. Il prezzo di acquisto, determinato con le modalità di cui al comma 3, è aumentato del valore delle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio.»

Art. 22.

Modificazione all'art. 56

1. Il comma 3 dell'art. 56 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«3. Gli alloggi di cui al comma 2 devono costituire unità abitative indipendenti.»

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 57

1. L'art. 57 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 57 (Agevolazioni). — 1. Per gli interventi di cui all'art. 56, comma 1, la giunta regionale può concedere, secondo le modalità di cui al capo III del titolo IV, mutui agevolati fino all'80 per cento della spesa ammissibile, a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'art. 68.

2. Nei casi di cui al comma 1, in relazione a interventi straordinari in materia di politiche abitative promossi e finanziati a livello statale o europeo, la giunta regionale può inoltre concedere contributi in forma di cofinanziamenti in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ammissibile, con proporzionale riduzione della percentuale di finanziamento agevolato di cui al comma 1.»

Art. 24.

Modificazioni all'art. 58

1. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 3/2013, le parole: «dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle agevolazioni».

2. Al comma 3 dell'art. 58 della legge regionale 3/2013, le parole: «pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'art. 66, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «pena la revoca delle agevolazioni ai sensi degli articoli 66, comma 3, e 86, comma 3».

3. Al comma 5 dell'art. 58 della legge regionale 3/2013, le parole: «di contributo» sono sostituite dalle seguenti: «di agevolazione».

4. Il comma 6 dell'art. 58 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di mancata concessione delle agevolazioni, la convenzione non produce alcun effetto.»

Art. 25.

Modificazione all'art. 59

1. Il comma 1 dell'art. 59 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile ad agevolazione, la giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie degli interventi ammissibili, le modalità di calcolo delle superfici e i limiti massimi di costo per ciascuna tipologia d'intervento.»

Art. 26.

Modificazioni all'art. 61

1. Il comma 1 dell'art. 61 della legge regionale 3/2013 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 3/2013, le parole: «In mancanza degli accordi di cui al comma 1,» sono soppresse.

Art. 27.

Modificazioni all'art. 68

1. All'art. 68 della legge regionale 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione promuove la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri storici, definiti dai piani regolatori generali comunali (PRG) come zone territoriali di tipo A, e, all'esterno di tali zone, di quelli classificati monumento, documento o di pregio storico culturale, architettonico o ambientale, a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.»;

b) alla lettera e) del comma 2 dell'art. 68 della legge regionale 3/2013, le parole: «e al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «e alla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 74».

Art. 28.

Modificazione all'art. 69

1. Il comma 1 dell'art. 69 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«1. I mutui concessi ai sensi del presente titolo sono, di norma, assistiti da idonea garanzia reale o personale, in relazione alla tipologia dell'intervento finanziato e alle caratteristiche del mutuo, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale, con propria deliberazione.»



Art. 29.

Modificazione all'art. 72

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 72 della legge regionale 3/2013, le parole: «pari o» sono soppresse.

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 74

1. L'art. 74 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 74 (*Rinvio*). — 1. Limitatamente ai mutui concessi ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera *a*), la giunta regionale, con propria deliberazione adottata previo parere della commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:

- a*) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;
- b*) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta è finanziata fino al 100 per cento;
- c*) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;
- d*) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;
- e*) i limiti massimi di superficie per gli interventi destinati alla costruzione di abitazioni, la definizione delle tipologie degli interventi ammessi a fruire dei benefici, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni e della spesa ammissibile per la concessione dei finanziamenti;
- f*) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;
- g*) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
- h*) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli.»

Art. 31.

Modificazioni all'art. 75

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 75 della legge regionale 3/2013, le parole: «dal regolam. reg. 2/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 74».

Art. 32.

Modificazione all'art. 76

1. Al comma 1 dell'art. 76 della legge regionale 3/2013, le parole: «con deliberazione della giunta regionale, ai sensi del regolam. reg. 2/2009» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 74».

Art. 33.

Modificazione all'art. 77

1. Al numero 3) della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 77 della legge regionale 3/2013, le parole: «dal regolam. reg. 2/2009» sono sostituite dalle seguenti: «dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 74».

Art. 34.

Modificazione all'art. 78

1. Al comma 1 dell'art. 78 della legge regionale 3/2013, le parole: «con il regolam. reg. 2/2009» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 74».

Art. 35.

Modificazione all'art. 84

1. Il comma 1 dell'art. 84 della legge regionale 3/2013 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, individua l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi di cui al capo III del titolo IV, nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione.»

Art. 36.

Inserimento del capo III-bis nel titolo IV

1. Dopo il capo III del titolo IV della legge regionale 3/2013, è aggiunto il seguente:


«Capo III-bis - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA IN LOSE DI PIETRA

Art. 86-bis (*Interventi*). — 1. Al fine di salvaguardare i valori ambientali e paesaggistici del territorio regionale tramite la valorizzazione e il mantenimento degli elementi tradizionali, con particolare riferimento ai tetti delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra, la giunta regionale concede mutui agevolati per il rifacimento del manto di copertura in lose di pietra ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 e secondo le modalità di cui al capo II.

2. I mutui agevolati sono concessi a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'art. 68.

Art. 86-ter (*Rinvio*). — 1. La giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:

- a*) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;
- b*) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta è finanziata fino al 100 per cento;
- c*) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;
- d*) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;



e) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;

f) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;

g) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli.»

Art. 37.

Inserimento del capo III-ter nel titolo IV

1. Dopo il capo III-*bis* del titolo IV della legge regionale 3/2013, come introdotto dall'art. 36, è aggiunto il seguente:

«Capo III-*ter* - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PRIVATO

Art. 86-*quater* (*Interventi*). — 1. Al fine di sostenere la realizzazione degli interventi di recupero edilizio privato sugli immobili destinati a prima abitazione, la Regione concede mutui agevolati di importo non superiore a quello teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente per i medesimi interventi.

2. I mutui agevolati sono concessi a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'art. 68.

Art. 86-*quinquies* (*Rinvio*). — 1. La giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina:

a) i requisiti soggettivi per accedere ai mutui;

b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la detrazione è finanziata fino al 100 per cento;

c) la misura del tasso da applicare e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;

d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;

e) le procedure per l'ammissione ai benefici e i tempi di attuazione degli interventi finanziati;

f) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;

g) le garanzie da concedere ai fini dell'erogazione, i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione dei predetti vincoli.»

Art. 38.

Disposizioni transitorie

1. Il comma 4 dell'art. 52 della legge regionale 3/2013, come sostituito dall'art. 21 della presente legge, si applica anche ai contratti di acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi di cui all'art. 86-*quater* della legge regionale 3/2013, introdotto dall'art. 37 della presente legge, eseguiti negli anni 2015 e 2016, continuano ad es-

sere finanziati ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (legge finanziaria per gli anni 2015/2017).

Art. 39.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera c) del comma 2 dell'art. 1 e gli articoli da 7 a 13 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18);

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 novembre 2008, n. 25 (Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18));

c) il regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1) e l'art. 32 della legge regionale 7 ottobre 2011, n. 23 (Riordino dell'attività in sede consultiva delle commissioni consiliari permanenti. Modificazioni di leggi e regolamenti regionali), a far data dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 74 della legge regionale 3/2013, come sostituito dall'art. 30 della presente legge;

d) il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014);

e) i commi 3 e 4 dell'art. 38 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 (Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e ad altre disposizioni in materia di governo del territorio).

2. Al titolo della legge regionale 13/2007, le parole: «disciplina dei relativi benefici economici» sono soppresse.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 21 luglio 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00421



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 11.

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2016)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 (LEGGE PROVINCIALE SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA 2007)

Art. 1.

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «e il Parco nazionale dello Stelvio» sono soppresse.

Art. 2.

Modificazione dell'art. 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «In attesa dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del parco.» sono soppresse.

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «a tre se supera i 5.000 ettari» sono inserite le seguenti: «, a sei se supera i 10.000 ettari».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

«b) la giunta esecutiva, che è l'organo di gestione del parco, composta dal presidente previsto dalla lettera c), da non più di tredici membri per il parco naturale «Adamello - Brenta» e da non più di sei membri per il parco naturale «Paneveggio - Pale di San Martino». I membri sono eletti dal comitato di gestione tra i propri componenti e sono scelti tra i rappresentanti dei comuni e delle comunità, nonché, per i parchi che interessano i rispettivi territori, tra i rappresentanti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, della Magnifica Comunità di Fiemme, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico e delle Regole di Spinale e Manéz. In ogni caso, per il parco naturale «Adamello - Brenta» un componente è designato dalle Regole di Spinale e Manéz e uno dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico nel parco; inoltre è garantita la presenza di un rappresentante per il territorio del parco ricadente nella Comunità della Valle di Sole. Per il parco naturale «Paneveggio - Pale di San Martino» un componente è designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme. Alla giunta esecutiva partecipano, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fa una, di urbanistica e tutela del paesaggio;».


3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«2-bis 1. Se le nomine o le designazioni di spettanza di ciascun comune nel comitato di gestione riguardano almeno due componenti, essi devono essere di genere diverso. Nella giunta esecutiva devono essere rappresentati entrambi i generi. In ogni caso, a partire dalla prima nomina del comitato di gestione successiva all'entrata in vigore di questo comma, la quota minima di genere meno rappresentato nel comitato di gestione è pari a un quarto del numero complessivo dei suoi componenti.»

Art. 4.

Inserimento del capo III bis nel titolo V della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:



«Capo III bis — ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO IN PROVINCIA DI TRENTO».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 44-bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis (Oggetto). — 1. In attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e per la parte del suo territorio di competenza provinciale, questo capo disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio, nonché le procedure di formazione e approvazione del piano e del regolamento del parco e di modifica della sua perimetrazione.

2. Questo capo si applica in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonché con la disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 sulla conservazione della diversità biologica. È fatto salvo il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 44-ter nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

«Art. 44-ter (Gestione del parco nazionale). — 1. Le funzioni inerenti la gestione, anche operativa, del parco nazionale, limitatamente alle porzioni del territorio ricadenti in ambito provinciale, sono esercitate dalla Provincia, che si avvale in via principale della struttura provinciale competente in materia di aree protette, mediante forme di partecipazione e collegamento con gli enti e le comunità locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, secondo quanto previsto da questa legge.

2. L'attività di sorveglianza sul territorio trentino del parco nazionale è svolta dal corpo forestale provinciale; le stazioni forestali che operano nel medesimo territorio sono articolazioni territoriali della struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna e assicurano, attraverso forme di raccordo, un'attività di supporto tecnico all'esercizio delle funzioni gestionali da parte della struttura provinciale competente in materia di aree protette.

3. La Provincia, nell'ambito della configurazione unitaria del parco nazionale, esercita le funzioni di gestione promuovendo:

a) la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati;

b) il coordinamento con la Provincia autonoma di Bolzano e con la Regione Lombardia, nonché accordi a carattere transfrontaliero;

c) l'integrazione fra le politiche di conservazione e di sviluppo socio-economico sostenibile.

4. La Giunta provinciale può definire, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la partecipazione a progetti interregionali.

5. Per ridurre gli effetti dannosi derivanti dall'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria della fauna selvatica, la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la misura dell'indennizzo e i criteri e le modalità per la sua determinazione ed erogazione. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, la deliberazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

Art. 7.

Inserimento dell'art. 44-quater nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

«Art. 44-quater (Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo). — 1. È istituito il comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo del parco nazionale, composto da:

a) un componente in rappresentanza della Provincia;

b) due componenti in rappresentanza del Comune di Pejo;

c) due componenti in rappresentanza del Comune di Rabbi;

d) un componente in rappresentanza del Comune di Pellizzano;

e) un componente in rappresentanza della comunità ricadente nel parco nazionale;

f) un componente in rappresentanza dei comuni proprietari di terreni compresi nel parco nazionale, diversi da quelli indicati nelle lettere b), c) e d), e delle consorterie presenti nel parco nazionale, designato congiuntamente dai medesimi enti;

g) un componente in rappresentanza delle amministrazioni separate dei beni di uso civico;

h) un componente designato a maggioranza dalle associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

i) un componente in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (SAT).



2. Per ciascuno dei componenti titolari individuati dal comma 1 gli enti ivi previsti designano un componente supplente. I componenti supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo titolare. Alle riunioni del comitato partecipa senza diritto di voto un componente del comitato scientifico delle aree protette previsto dall'art. 52.

3. Il comitato elegge un presidente tra i componenti individuati dal comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*. Il comitato, inoltre, elegge nel suo seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette.

5. Il comitato:

a) esprime l'intesa sul piano, sul regolamento e sulla perimetrazione del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 44-*septies*;

b) esprime l'intesa sul programma degli interventi previsto dall'art. 44-*decies* e sugli strumenti di programmazione individuati con deliberazione della giunta provinciale;

c) rilascia il proprio parere sul piano territoriale della comunità (PTC), ai sensi dell'art. 44-*sexies*, comma 5;

d) esprime il proprio parere sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla giunta provinciale o dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette;

e) può formulare indirizzi sui temi concernenti la gestione del parco nazionale.

6. Il funzionamento del comitato è disciplinato con regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Ai componenti del comitato non spettano compensi né rimborsi spese.

8. La giunta provinciale provvede alla nomina dei componenti - titolari e supplenti - del comitato entro quattro mesi dalla data di svolgimento di ciascun turno generale delle elezioni comunali. A tal fine gli enti previsti dal comma 1 provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro tre mesi dalla predetta data e ne danno comunicazione alla giunta provinciale. In mancanza di designazione da parte di uno o più dei predetti enti la giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni non pervenute in tempo utile e il comitato è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo. È fatta salva la successiva integrazione del comitato sulla scorta delle designazioni pervenute oltre il termine.

9. I termini previsti dal comma 8 si applicano anche nel caso di sostituzione di uno o più componenti del comitato revocati, destituiti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato.

10. Fatti salvi i casi di revoca, destituzione o cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato i componenti del comitato durano in carica fino alla nomina da parte della giunta provinciale del nuovo comitato ai sensi del comma 8.»

Art. 8.

Inserimento dell'art. 44-quinquies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-*quater* della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

«Art. 44-*quinquies* (*Processi partecipativi*). — 1. Per assicurare il coinvolgimento dei cittadini, degli enti e delle associazioni territorialmente interessati nelle scelte strategiche e di pianificazione del parco nazionale, la Provincia favorisce lo svolgimento di processi partecipativi al quale sono invitati a intervenire:

a) i comuni ricadenti nel parco nazionale o proprietari di terreni compresi nel parco;

b) la comunità ricadente nel parco nazionale;

c) le amministrazioni separate dei beni di uso civico e le consorterie presenti nel parco nazionale;

d) la Società degli alpinisti tridentini (SAT);

e) le associazioni agricole e dei coltivatori diretti;

t) le aziende per il turismo il cui ambito ricade nel territorio del parco nazionale;

g) gli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;

h) le associazioni dei cacciatori della provincia di Trento;

i) le associazioni o società di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco nazionale;

j) le associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986;

k) gli enti provinciali di ricerca in materia di ambiente;

l) l'ordine dei dottori agronomi e forestali;

m) le forme associative di proprietari forestali privati.


2. Ai processi partecipativi possono intervenire, inoltre, i cittadini di età inferiore a sedici anni residenti nei comuni compresi nel territorio provinciale del parco nazionale, nonché i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi riconducibili alla tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, paesaggistici, antropologici e tradizionali del territorio.

3. I processi partecipativi previsti dal comma 1:

a) sono attivati dal comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 44-*septies*;

b) possono essere attivati dal comitato, anche su richiesta dei soggetti previsti dal comma 1, su questioni di particolare interesse per la gestione e la valorizzazione del parco nazionale.

4. La Giunta provinciale, con deliberazione approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalità di svolgi-



mento dei processi partecipativi da realizzarsi anche sulla base delle proposte progettuali del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo. La struttura provinciale competente in materia di partecipazione cura l'attuazione dei processi partecipativi secondo quanto previsto dalla medesima deliberazione.

5. Gli esiti del processo partecipativo sono riportati in un rapporto finale, pubblicato nel sito internet del parco nazionale, nel sito istituzionale della Provincia e presso gli enti locali ricadenti nel parco nazionale.»

Art. 9.

Inserimento dell'art. 44-sexies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-quinquies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

«Art. 44-sexies (*Piano del parco nazionale*). — 1. In armonia con le finalità e i principi della disciplina statale in materia di aree protette, il piano del parco nazionale assicura la tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, paesaggistici, antropologici e tradizionali del territorio di competenza.

2. Il piano del parco nazionale, per la parte di territorio di competenza provinciale, è approvato dalla Giunta provinciale in conformità alle linee guida e agli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 e secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette come indicato nel medesimo art. 3, nonché, al programma di sviluppo provinciale, al Piano urbanistico provinciale (PUP) e a questa legge.

3. Il piano del parco nazionale tiene luogo dei Piani regolatori generali (PRG) limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco, esclusi gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, come individuati dai PRG ai sensi della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il Governo del territorio 2015), alla data di entrata in vigore di quest'articolo. A tal fine il piano del parco nazionale contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015 come contenuto dei PRG. Il piano del parco nazionale può rinviare ai PRG la disciplina integrativa e di dettaglio di alcune sue previsioni.

4. Per gli insediamenti e le aree previsti dal comma 3 ricadenti nel parco nazionale il PRG è predisposto in conformità agli indirizzi stabiliti dal piano del parco nazionale al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1. A tal fine la struttura provinciale competente in materia di aree protette interviene nel procedimento di adozione del PRG o delle sue varianti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015. In sede di approvazione del PRG la giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 2, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.


5. Il PTC, con riguardo al territorio compreso nel parco nazionale, è predisposto in conformità agli indirizzi stabiliti dal piano del parco nazionale per conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1. A tal fine, nel procedimento di adozione del PTC o delle sue varianti il progetto di piano è trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di aree protette in luogo dell'ente parco per l'espressione del parere di conformità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015. Il PTC è approvato previo parere del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-*quater*, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di inutile decorso del termine la giunta provinciale procede prescindendo dal parere.

6. In sede di approvazione del PTC la giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.

7. Per le zone speciali di conservazione e per le zone di protezione speciale il piano del parco nazionale stabilisce le misure di conservazione necessarie e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive dell'Unione europea.

8. L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere pubbliche o di pubblica utilità che esso prevede. Alle previsioni del piano del parco nazionale che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione si applica l'art. 48 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.

9. La realizzazione di opere in deroga alle previsioni del piano del parco nazionale per le opere pubbliche e di interesse pubblico, nei casi previsti dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, è consentita nei limiti e alle condizioni previste dal piano del parco nazionale; essa è subordinata all'ottenimento di un permesso di costruire in deroga o ad autorizzazione alla deroga prevista dall'art. 97 della medesima legge, previo nulla osta della giunta provinciale; alla proposta di nulla osta provvede la struttura provinciale competente in materia di aree protette. A tal fine la richiesta di deroga è presentata al comune nel cui territorio ricade l'intervento e il progetto è depositato presso gli uffici comunali per un periodo di tempo non inferiore a venti giorni, durante il quale chiunque può presentare osservazioni. Contestualmente al deposito e per il medesimo periodo la richiesta è pubblicata all'albo comunale e, per notizia, sul sito internet istituzionale della Provincia. Inoltre è trasmessa dal comune alla Provincia per la valutazione del rispetto del PUP e della compatibilità con la tutela dei valori previsti dal comma 1, da parte delle strutture provinciali competenti. Decorso il termine di deposito la giunta provinciale, considerate le osservazioni presentate e sulla base delle valutazioni delle strutture provinciali, si esprime sulla richiesta di realizzazione delle opere in deroga. Per la realizzazione di opere in deroga a previsioni dei PRG che riguardano aree comprese nel territorio del parco nazionale il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio, il parere della struttura provinciale competente in materia



di aree protette. Per quanto non previsto da questo comma si applica il titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.

10. La realizzazione di opere in deroga a previsioni del PRG che riguardano gli insediamenti e le aree previsti dal comma 3, ricadenti all'interno del parco nazionale, è consentita nei casi e con le procedure previsti dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015; il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio o dell'autorizzazione alla deroga, il parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette e il nulla osta della giunta provinciale, che è proposto dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica.

11. Al piano del parco si applica la disciplina della salvaguardia del PRG prevista dalla normativa provinciale vigente in materia di Governo del territorio. Le misure di salvaguardia si applicano a decorrere dalla data di adozione in via preliminare del piano del parco nazionale. La giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione di adozione in via preliminare del piano del parco nazionale, può escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi.

12. Per quanto non previsto da quest'articolo, per gli aspetti urbanistici, si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015 con riguardo ai PRG, intendendosi sostituiti gli organi e le strutture comunali con quelli competenti in base all'ordinamento provinciale e a questa legge.

13. Il piano del parco nazionale può individuare le disposizioni provinciali a carattere generale e settoriale applicabili nel territorio del parco. Fino all'approvazione del piano o se esso non individua queste disposizioni si applicano le disposizioni provinciali di settore.»

Art. 10.

Inserimento dell'art. 44-septies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-sexies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

«Art. 44-septies (Adozione e approvazione del piano del parco nazionale). — 1. Il progetto del piano del parco è predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette avvalendosi del supporto delle altre strutture provinciali preposte ai seguenti ambiti e materie: urbanistica, ambiente, paesaggio, pericolosità, mobilità e assetto idrogeologico e forestale, pianificazione provinciale. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale e sottoposto, entro tre mesi dalla sua approvazione, a processo partecipativo secondo quanto previsto dall'art. 44-quinquies.

2. Il piano è adottato in via preliminare dalla giunta provinciale tenendo conto delle risultanze del processo partecipativo e acquisiti i pareri del comitato scientifico delle aree protette previsto dall'art. 52 e del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater.

3. Il piano è pubblicato nel sito internet istituzionale della Provincia e depositato presso la sede della Provincia a disposizione del pubblico e dei soggetti interessati per un periodo, comunque non inferiore a sessanta giorni, individuato nella deliberazione di adozione del piano. L'avviso di deposito è pubblicato su almeno un quotidiano locale e affisso all'albo della comunità e dei comuni il cui territorio ricade nel parco nazionale. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del piano e presentare alla Provincia osservazioni e proposte scritte.

4. Ai sensi dell'art. 99, comma 2, se il piano impone vincoli alla fruibilità dei diritti di uso civico esistenti, esso è trasmesso, anche usando strumenti informatici, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico territorialmente interessate, nell'ambito della procedura stabilita dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005).

5. Per verificare la conformità del piano con le linee guida e gli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo, con il programma di sviluppo provinciale, con il PUP e con questa legge, nonché con le finalità e i principi della disciplina statale in materia di aree protette, la struttura provinciale competente in materia di aree protette, entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di deposito prevista dal comma 3, acquisisce i pareri delle strutture provinciali competenti in materia di Governo del territorio, di tutela dell'ambiente e di paesaggio, di pianificazione provinciale e delle altre strutture provinciali chiamate a esprimersi in base alle vigenti disposizioni provinciali di settore. I pareri possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizi convocata dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992).

6. Il piano del parco nazionale è sottoposto a valutazione ambientale strategica e alla valutazione d'incidenza prevista dall'art. 39, secondo quanto disposto dal regolamento previsto dall'art. 11, comma 6, della legge provinciale n. 10 del 2004. La giunta provinciale può stabilire, con apposite deliberazioni, indicazioni e indirizzi di carattere generale, nell'obiettivo di coordinare lo svolgimento della valutazione ambientale strategica con i procedimenti previsti da quest'articolo.

7. Il piano del parco nazionale è adottato in via definitiva dalla giunta provinciale tenendo conto delle osservazioni e proposte raccolte ai sensi del comma 3 nonché dei pareri o del verbale di conclusione della conferenza di servizi prevista dal comma 5. Se la giunta provinciale si discosta dai pareri o dal verbale di conclusione della conferenza di servizi deve motivare le ragioni della decisione.

8. Prima dell'adozione definitiva del piano la giunta provinciale acquisisce l'intesa del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-quater, che si esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di voto contrario del comitato o d'inutile decorso del termine l'assessore provinciale competente, entro i successivi trenta giorni, attiva un tavolo di confronto con il comitato per favorire il coordinamento delle diverse posizioni e condividere le eventuali modificazioni del piano. Se non è possibile perfezionare l'intesa neanche in questa



fase la giunta provinciale può procedere all'adozione prescindendo dall'intesa, ma tenendo conto delle posizioni espresse e dando comunque atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate.

9. Il piano adottato in via definitiva è trasmesso al ministero competente in materia di ambiente per l'acquisizione del suo parere vincolante circa la conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato di coordinamento e di indirizzo ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974.

10. Acquisito il parere previsto dal comma 9 la giunta provinciale, sulla base delle modifiche o integrazioni formulate dal Ministero, approva il piano del parco nazionale.

11. Il piano del parco nazionale è modificato osservando la procedura prevista per la sua approvazione, a esclusione della fase di partecipazione avente ad oggetto il progetto del piano ai sensi del comma 1 e con la riduzione a metà dei termini previsti da quest'articolo.

12. Se le linee guida del comitato di coordinamento e di indirizzo non dispongono diversamente, il piano del parco nazionale può essere approvato anche per stralci, nei casi di necessità o di urgenza oppure per motivate ragioni tecniche o d'interesse pubblico. Per stralci si intendono le parti del piano che interessano materie omogenee.

13. Il piano del parco nazionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche per estratto, della deliberazione che lo approva, ed è tenuto in libera visione del pubblico presso la sede della Provincia.»

Art. 11.

Inserimento dell'art. 44-octies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-septies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

«Art. 44-octies (Regolamento del parco nazionale). — 1. In armonia con le finalità e i principi previsti dall'art. 44-sexies, comma 1, secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette, e in conformità alle linee guida e agli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo, al programma di sviluppo provinciale, al PUP e a questa legge, il regolamento del parco nazionale disciplina l'esercizio delle attività consentite, limitate o vietate nel territorio del parco di competenza provinciale, nel rispetto delle sue caratteristiche naturali, ambientali, storiche, culturali, antropologiche e tradizionali.

2. Il regolamento del parco nazionale è approvato, modificato o aggiornato dalla giunta provinciale con la procedura prevista dall'art. 44-septies. La prima approvazione del regolamento successiva all'entrata in vigore di questo capo avviene contestualmente a quella del piano del parco nazionale.

3. Le prescrizioni del regolamento del parco nazionale sono vincolanti per i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere nel parco nazionale le attività disciplinate dal piano.

4. Al regolamento del parco nazionale si applica l'art. 44-sexies, comma 13.»

Art. 12.

Inserimento dell'art. 44-novies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-octies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

«Art. 44-novies (Modifica del perimetro del parco nazionale). — 1. La perimetrazione del parco nazionale, per la parte di competenza provinciale, è modificata osservando la procedura prevista dall'art. 44-septies per l'adozione e l'approvazione del piano del parco nazionale.

2. Se la proposta di modifica determina un'estensione del perimetro del parco nazionale, essa è approvata contestualmente all'aggiornamento del piano del parco nazionale.

3. Se la proposta di modifica riguarda la riduzione del perimetro del parco nazionale, fino alla revisione del PRG il piano del parco nazionale continua ad applicarsi, limitatamente alla disciplina della pianificazione territoriale prevista dall'art. 44-sexies, comma 3, nelle porzioni del territorio comunale non più ricadenti nel parco nazionale per effetto della modifica. Questo comma non si applica se la riduzione del perimetro riguarda esclusivamente gli insediamenti e le aree previsti dall'art. 44-sexies, comma 3.»

Art. 13.

Inserimento dell'art. 44-decies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-novies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

«Art. 44-decies (Programma degli interventi). — 1. La Provincia promuove la stipulazione di accordi con la comunità e i comuni interessati per la definizione di linee guida cui informare la programmazione degli interventi per la conservazione e la valorizzazione del parco nazionale, da realizzare anche in collaborazione con questi enti o avvalendosi degli stessi. Gli accordi possono individuare specifici interventi indicandone la relativa copertura finanziaria. La realizzazione degli interventi che richiedono finanziamenti provinciali è subordinata all'inserimento nel programma previsto dal comma 2, che deve comunque evidenziare l'eventuale quota di finanziamenti a carico di altri enti.

2. In coerenza con i contenuti degli eventuali accordi stipulati ai sensi del comma 1 la giunta provinciale, acquisita l'intesa con il comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo, approva un programma degli interventi, in osservanza delle prescrizioni del piano e del regolamento del parco nazionale, se approvati. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la giunta provinciale può procedere prescindendone, ma tenendo conto delle posizioni espresse e dando comunque atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento



delle osservazioni formulate. Il programma degli interventi ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio della legislatura provinciale. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo programma rimane in vigore il precedente per l'attuazione degli interventi ivi previsti.

3. Al programma degli interventi non si applica l'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo.»

Art. 14.

Inserimento dell'art. 44-undecies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 44-*decies* della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

«Art. 44-*undecies* (*Nulla osta*). — 1. La struttura provinciale competente in materia di aree protette rilascia il nulla osta ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in conformità a quanto previsto dal piano e dal regolamento del parco nazionale.

2. Se il progetto è assoggettato alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale (AUT) o ad altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prevede l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta è rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge di settore e nel rispetto delle sue previsioni relative alla procedura di formazione del provvedimento finale.

3. Se il progetto è assoggettato a valutazione d'incidenza il nulla osta è rilasciato con un unico provvedimento, nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina in materia di valutazione d'incidenza.

4. Con regolamento la Provincia può individuare le tipologie di interventi, impianti o opere di minor rilievo per le quali il nulla osta è rilasciato dall'ufficio della struttura provinciale competente in materia di aree protette individuato con deliberazione della Giunta provinciale.»

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

«*b*) del presidente del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-*quater*;».

2. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

«*c*) di almeno quattro membri, di cui due in rappresentanza delle reti di riserve e due scelti tra i sindaci dei comuni territorialmente interessati da aree protette, designati dal Consiglio delle autonomie locali;».

3. Nella lettera *f*) del comma 3 dell'art. 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «in materia di conservazione della natura» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di aree protette».

Art. 16.

Modificazioni dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Alla fine della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: «e del piano del parco nazionale, ai fini dell'adozione preliminare».

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

«*d*) ogni altra questione inerente il parco nazionale, i parchi e le riserve e la rete «Natura 2000» che gli sia sottoposta dalla giunta provinciale, dalla cabina di regia delle aree protette, dal comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-*quater* o dagli enti di gestione dei parchi, delle riserve e della rete di riserve.»

3. Nel comma 4 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «il proprio parere sul piano del parco» sono inserite le seguenti: «, compreso il piano del parco nazionale previsto dall'art. 44-*sexies*».

4. Nel comma 5 dell'art. 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «i rappresentanti degli enti di gestione interessati» sono inserite le seguenti: «e del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-*quater*».

Art. 17.

Modificazione dell'art. 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007


1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: «con i criteri stabiliti dal PFM,» sono inserite le seguenti: «se approvato,».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 112-bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«Art. 112-*bis* (*Sanzioni amministrative applicabili nel Parco nazionale dello Stelvio*). — 1. Per la violazione delle norme provinciali applicabili nel territorio del parco ai sensi degli articoli 44-*sexies*, comma 13, e 44-*octies*, comma 4, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle predette norme. Per la violazione delle ulteriori disposizioni stabilite dal piano e dal regolamento del parco nazionale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 30 della legge n. 394 del 1991,



salvo che il piano o il regolamento individuino le violazioni in corrispondenza delle quali si applicano le sanzioni previste dalla legislazione provinciale e l'eventuale raddoppio delle relative misure edittali.»

Art. 19.

Modificazioni dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Alla fine del comma 6-bis dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: «Questo comma non si applica per le opere e gli interventi previsti dall'art. 96, comma 1, lettera a), e dall'art. 97, comma 1, lettera a).»

2. Dopo il comma 6-ter dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«6-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma le giunte esecutive dei parchi naturali provinciali nominate ai sensi delle disposizioni previgenti sono integrate secondo la composizione prevista dall'art. 42 di questa legge, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale concernente «Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010».»

Art. 20.

Inserimento dell'art. 114-ter nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo l'art. 114-bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«Art. 114-*ter* (Disposizioni transitorie per il Parco nazionale dello Stelvio). — 1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, fino all'approvazione del piano e del regolamento del parco nazionale continua ad applicarsi la disciplina di tutela e di salvaguardia del parco vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio).

2. Fino alla data di entrata in vigore del piano del parco nazionale approvato ai sensi dell'art. 44-*septies*, i PRG hanno efficacia anche per le parti del territorio comunale in cui il piano del parco, ai sensi dell'art. 44-*sexies*, comma 3, tiene luogo del PRG. Per le restanti parti del territorio comunale i PRG, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015, sono adeguati agli indirizzi stabiliti dal piano del parco ai sensi dell'art. 44-*sexies*, comma 4, entro il termine individuato dal piano del parco. Nel territorio del parco nazionale e fino alla data di entrata in vigore del piano del parco, alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico

in deroga a previsioni del PRG continua ad applicarsi la disciplina prevista dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, ma il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio o dell'autorizzazione alla deroga, il parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette.

3. Dopo l'approvazione del piano del parco nazionale il PTC, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il Governo del territorio 2015, è adeguato agli indirizzi stabiliti dal piano del parco ai sensi dell'art. 44-*sexies*, comma 5, entro il termine individuato dal piano del parco.

4. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale la struttura provinciale competente in materia di aree protette valuta la conformità agli obiettivi di tutela previsti dall'art. 44-*sexies*, comma 1, dei progetti di PRG e di PTC, o di loro varianti, secondo quanto previsto dall'art. 44-*sexies*, commi 4 e 5.

5. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Provincia avvia la procedura per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS ricadenti nel parco nazionale, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dall'art. 38, comma 6; fino alla conclusione di questa procedura si applicano le misure di conservazione generale già approvate, per le ZPS, ai sensi della legge provinciale n. 10 del 2004 e, per le ZSC ricadenti nei parchi naturali provinciali, ai sensi dell'art. 38.

6. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale, per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 44-*undecies* la struttura provinciale competente in materia di aree protette verifica la conformità dell'intervento alle disposizioni di questa legge, delle altre leggi provinciali di settore vigenti, delle norme di tutela e salvaguardia e delle misure di conservazione richiamate da quest'articolo.

7. In prima applicazione di quest'articolo i termini per la costituzione del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'art. 44-*quater*, comma 8, decorrono dalla data di entrata in vigore di questo capo.»

Capo II


MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 SETTEMBRE 2013, N. 19 (LEGGE PROVINCIALE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE 2013)

Art. 21.

Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserita la seguente:

«i *bis*) tutela delle aree naturali protette.»



Art. 22.

Modificazione dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «con particolare riferimento alle modalità di acquisizione dei singoli atti di assenso da parte dei soggetti competenti» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare per quanto riguarda la disciplina degli effetti del dissenso motivato, della mancata partecipazione alla conferenza di servizi e della mancata espressione in modo definitivo della volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata».

Art. 23.

Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nella lettera c) del comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «in particolare per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei singoli provvedimenti dai soggetti competenti» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare per quanto riguarda la disciplina degli effetti del dissenso motivato, della mancata partecipazione alla conferenza di servizi e della mancata espressione in modo definitivo della volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata».

2. Nel comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volontà, il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo edilizio secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale» sono soppresse.

3. Dopo il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi previsti dal comma 6, se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volontà secondo le modalità stabilite dal regolamento, la Provincia diffida il comune a rendere l'atto di assenso di sua competenza entro dieci giorni. In caso di mancata espressione dello stesso entro detto termine, l'autorizzazione unica territoriale è rilasciata sulla base degli esiti della conferenza di servizi e non comprende la valutazione in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica ed edilizia vigente. Gli interventi previsti nei progetti autorizzati ai sensi di questo comma sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'art. 85, comma 2, lettera c bis), della legge provinciale per il Governo del territorio 2015.»

Art. 24.

Modificazione dell'art. 24 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserita la seguente:

«a bis) la promozione, l'incentivazione e la realizzazione di progetti e iniziative finalizzati a salvaguardare e valorizzare il sistema delle aree protette provinciali e il Parco nazionale dello Stelvio;».

Capo III

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE
4 AGOSTO 2015, N. 15 (LEGGE PROVINCIALE
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 2015)

Art. 25.

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015

1. Nel comma 13 dell'art. 7 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, dopo le parole: «In questi casi la CPC è integrata secondo quanto previsto dal comma 11» sono inserite le seguenti: «e, per gli aspetti di competenza, dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco individuato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d)».

Art. 26.

Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015

1. Nel comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «In questi casi la valutazione di competenza dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), è acquisita dal comune in forma di parere.» sono soppresse.

Art. 27.

Modificazione dell'art. 41 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015

1. Nel comma 4 dell'art. 41 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 le parole: «e il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «e l'autorizzazione della CPC è sostituita dall'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio».

Art. 28.

Modificazione dell'art. 66 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015

1. Dopo il comma 3 dell'art. 66 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'art. 64 è resa dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio anche con riguardo:



a) alle strutture che ospitano impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e gli impianti di telecomunicazione, quando ciò è previsto dalla relativa disciplina di settore;

b) alle strutture alpinistiche;

c) agli interventi ricadenti in area sciabile individuati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fine 1987) e delle disposizioni attuative della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, sono autorizzati dalla commissione di coordinamento.»

Art. 29.

Modificazione dell'art. 85 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 85 della legge provinciale per il Governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

«c bis) gli interventi soggetti a permesso di costruire per i quali, ai sensi della disciplina di settore, è stata rilasciata l'Autorizzazione unica territoriale (AUT) senza la preventiva espressione dell'atto di assenso da parte del comune territorialmente competente.»

Capo IV

MODIFICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 GENNAIO 1987, N. 1-41/LEGISL. (TESTO UNICO PROVINCIALE SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI 1987)

Art. 30.

Modificazione dell'art. 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Nel comma 2-*quater* dell'art. 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 dopo le parole: «effettuate in impianti tecnologici connessi agli impianti di depurazione biologica delle acque reflue urbane,» sono inserite le seguenti: «e di appalti di servizi per l'affidamento del trattamento dei rifiuti previsti dall'art. 95 effettuato presso i medesimi impianti,».

Capo V

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 2010, N. 17 (LEGGE PROVINCIALE SUL COMMERCIO 2010)

Art. 31.

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale sul commercio 2010

1. Nella lettera k) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: «esercitate direttamente» sono inserite le seguenti: «dalla Provincia,».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico), tranne gli articoli 24, 25, 26 e 27;

b) l'art. 50 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

c) il comma 4 dell'art. 33, il comma 4 dell'art. 38 e il comma 2-*bis* dell'art. 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;

d) il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, concernente «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)»;

e) il comma 3 dell'art. 41 e il comma 6 dell'art. 98 della legge provinciale sul Governo del territorio 2015;

f) il comma 6 dell'art. 14 (Prima applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento di funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio) della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21.

Art. 33.


Disposizioni finanziarie

1. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, 8 e 13, stimata nell'importo di 1.925.000 euro per l'anno 2016, 1.814.000 euro per l'anno 2017 e 1.704.000 euro dall'anno 2018, si provvede:

a) per una quota di 929.000 euro per il 2016, di 818.000 euro per il 2017 e di 708.000 euro per il 2018 con gli stanziamenti già autorizzati sulla missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) per i fini della legge provinciale n. 22 del 1993, abrogata dall'art. 32;

b) per la rimanente quota di 996.000 euro, a decorrere dall'anno 2016, con le modalità previste dall'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste).

2. Dall'applicazione dell'art. 24 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 09, programma 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale).



3. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

4. In esito alla conclusione delle operazioni di liquidazione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio costituito ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale n. 22 del 1993, la giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di competenza, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e della legge provinciale di contabilità 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 luglio 2016

ROSSI

16R00482

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2016, n. 14.

Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione.

(Pubblicata nel Supplemento n. 8 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 21 giugno 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante «Autonomia delle scuole»

1. L'art. 4 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

«Art. 4 (*Piano triennale dell'offerta formativa*) — 1. Ogni istituzione scolastica predispose, con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, il piano triennale dell'offerta formativa. Il piano è il do-

cumento fondamentale costitutivo dell'identità culturale nonché dell'orientamento didattico ed educativo della scuola e comprende la progettazione curricolare, extra-curricolare e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano triennale è coerente con gli obiettivi formativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità del personale della scuola.

3. Le esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale costituiscono uno dei criteri per l'assegnazione delle risorse di personale di cui all'art. 15.

4. Il piano triennale contiene altresì gli obiettivi e le modalità delle attività formative offerte dall'istituzione scolastica e rivolte a tutto il personale della scuola autonoma.

5. Il piano triennale tiene conto delle misure dei piani di miglioramento e dello sviluppo continuo dell'offerta formativa risultanti dagli esiti della valutazione interna ed esterna.

6. La dirigente scolastica o il dirigente scolastico, con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, definisce le linee di indirizzo per la predisposizione del piano triennale. Su tale base, il collegio dei docenti elabora il piano triennale, che viene approvato dal consiglio di istituto entro il mese di novembre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento. Il piano entra in vigore l'anno scolastico successivo e può essere rivisto annualmente entro il mese di novembre.


7. Il piano triennale è pubblicato e costantemente aggiornato sul sito internet della scuola. I piani triennali delle istituzioni scolastiche autonome sono inoltre pubblicati sul sito internet della rispettiva Intendenza scolastica. Per agevolare la comparazione dei piani triennali da parte di alunne, alunni e famiglie, l'Intendenza scolastica competente fornisce alle scuole indicazioni sull'articolazione degli stessi.»

2. Dopo l'art. 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-bis (*Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche*) — 1. La valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche si orienta agli obiettivi e all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa nonché al profilo professionale dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche. Essa comprende la valutazione del servizio in anno di prova, la valutazione del servizio annuale e la valutazione del servizio globale, che viene effettuata un'unica volta nell'arco dell'incarico dirigenziale.

2. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione sono da considerare i seguenti ambiti:

- a) competenze gestionali ed organizzative;
- b) competenze nell'ambito della gestione e dello sviluppo del personale;
- c) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli alunni e delle alunne;



d) promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica e dei rapporti con il contesto sociale e territoriale;

e) processi e misure di miglioramento conseguenti alla valutazione interna ed esterna.

3. L'intendente scolastica o l'intendente scolastico competente provvede alla valutazione del servizio sulla base di una proposta di valutazione elaborata da un'ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico ovvero da un team di valutazione. A tal fine trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) la valutazione del servizio in anno di prova si riferisce al primo anno di lavoro e riguarda tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o ispettori scolastici; per le scuole delle località ladine il team di valutazione è composto da un'ispettrice scolastica o un ispettore scolastico e da una o un dirigente dell'Intendenza scolastica ladina;

b) la valutazione del servizio annuale è una valutazione in itinere; la proposta di valutazione viene elaborata da un'ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico;

c) la valutazione del servizio globale viene effettuata una volta nell'arco dell'incarico dirigenziale e concerne tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o da due ispettori scolastici.

4. Su richiesta della dirigente scolastica o del dirigente scolastico l'intendente scolastica o l'intendente scolastico competente può approvare anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale.

5. Le singole Intendenze scolastiche definiscono, con riferimento alle loro diverse realtà, gli indicatori e i dettagli operativi per la valutazione del servizio.

6. Con contratto collettivo provinciale vengono definiti l'ammontare del fondo per l'assegnazione della retribuzione di risultato e i criteri di assegnazione.»

3. Il comma 4 dell'art. 15-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Nell'ambito degli organici delle istituzioni scolastiche può essere impiegato, oltre al personale con specifica abilitazione all'insegnamento, anche personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento per altri gradi di scuola, purché lo stesso disponga di idonee competenze disciplinari e didattiche per l'insegnamento da impartire. Tale servizio viene riconosciuto ai fini della carriera. Il personale docente a tempo indeterminato mantiene il proprio inquadramento stipendiale. La Giunta provinciale definisce le linee guida per il riconoscimento delle competenze e per l'istituzione di cattedre verticali. Nell'assegnazione del personale docente alle classi della scuola primaria, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico, al fine di garantire un approccio formativo globale, mantiene limitato il numero di docenti nel consiglio di classe.»

Art. 2.

Modifiche della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, recante «Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Al fine di valorizzare le eccellenze, di migliorare le prestazioni scolastiche e di prevenire la dispersione scolastica, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica, in accordo con il consiglio di classe, può individuare idonei percorsi formativi, iniziative ed azioni di orientamento, che possono aver luogo sia trasversalmente ai gradi di scuola che a livello extrascolastico.»

2. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Percorsi di alternanza scuola-lavoro) —
1. Al fine di favorire l'orientamento delle alunne e degli alunni e di facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro, le istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle indicazioni provinciali, nel piano triennale dell'offerta formativa azioni adeguate per consentire molteplici modalità di incontro tra scuola e mondo del lavoro. I percorsi nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro possono essere effettuati sia durante che al di fuori dell'orario scolastico. I percorsi formativi scuola-lavoro possono essere realizzati anche fuori provincia o all'estero.

2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, al fine di promuovere l'alternanza scuola-lavoro, gestisce un portale internet senza oneri per le imprese e per le alunne e gli alunni.»

Art. 3.

Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione».

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 1-bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito della valutazione interna, ai rappresentanti dei genitori e, dove previsto, alle alunne e agli alunni, sono richiesti pareri e proposte in merito alla verifica della qualità.»

2. Dopo l'art. 1-quinquies della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 1-sexies, 1-septies e 1-octies:

«Art. 1-sexies (Curriculum dell'alunno e dell'alunna) — 1. Per ogni alunno e per ogni alunna viene predisposto un curriculum personale digitale, che contiene tutti i dati fondamentali relativi al percorso formativo e alle competenze acquisite.

2. Di tale curriculum si tiene conto, secondo le disposizioni vigenti, nello svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione.

3. La Giunta provinciale definisce contenuti, criteri e modalità per la realizzazione di una struttura unitaria del curriculum dell'alunna e dell'alunno, garantendo standard minimi di comparabilità dei dati messi a disposizio-



ne, in conformità con il modello nazionale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. Definisce altresì le modalità di pubblicazione del *curriculum*.

Art. 1-*septies* (*Valutazione delle competenze*) — 1. Le istituzioni scolastiche possono sviluppare, fino alla conclusione del secondo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, una propria modalità di valutazione delle competenze. La Giunta provinciale definisce i rispettivi criteri e modalità.

2. Inoltre, sulla base di un'impostazione didattica che comprende anche una modalità di valutazione di cui al comma 1, possono essere formate classi o gruppi che differiscono dall'anno di corso e che possono essere composte da alunne e alunni di età diversa.

3. Sulla base della modalità di valutazione di cui al comma 1, l'istituzione scolastica può scegliere di sostituire la valutazione in cifre e di decidere l'ammissione o non ammissione alla classe successiva delle alunne e degli alunni esclusivamente al termine del triennio o dei bienni previsti dalle indicazioni provinciali.

4. Nel caso di trasferimento ad altra scuola, il consiglio di classe della scuola di provenienza indica l'anno di corso in cui inserire l'alunna o l'alunno. Sono comunque da osservare le disposizioni per l'esame conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione.

Art. 1-*octies* (*Finanziamento di attività formative*) — 1. I dipartimenti di Istruzione e Formazione possono, anche in aggiunta alle attività delle istituzioni scolastiche, mettere in atto attività formative e manifestazioni per la promozione delle alunne e degli alunni, ivi inclusi quelli delle scuole serali, nonché dei rappresentanti negli organi collegiali scolastici e possono effettuare le relative spese. Si tratta in particolare di attività negli ambiti promozione delle eccellenze, attività sportive scolastiche, scuola serale, concorsi per alunni e alunne, educazione stradale, educazione alla salute, educazione civica e politica e mirate promozioni per l'attività didattica. Il finanziamento di tali attività può altresì includere spese per vitto e alloggio, spese di viaggio, spese per la premiazione di alunne e di alunni nonché spese per le relative cerimonie.

2. I dipartimenti Istruzione e Formazione possono sostenere spese nell'ambito della professionalizzazione del personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole, dello sviluppo scolastico e didattico, ivi inclusi materiali didattici e strumenti, nell'ambito della ricerca e consulenza pedagogico-didattica nonché nell'ambito dello scambio con istituzioni nazionali ed estere operanti nel settore formativo.

3. I dipartimenti Istruzione e Formazione possono sostenere spese connesse con la conclusione di corsi formativi realizzati dai dipartimenti Istruzione e Formazione.».

Art. 4.

Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante».

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1-*bis* dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inserite le seguenti lettere *c*) e *d*):

«*c*) limitatamente alle scuole in lingua italiana, con eccezione delle graduatorie per l'insegnamento della seconda lingua, le nuove graduatorie di cui alla lettera *b*) vengono compilate a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, alle quali possono accedere:

1) i docenti già inseriti nelle graduatorie provinciali in vigore per l'anno scolastico 2015/2016;

2) i docenti abilitati all'insegnamento vincitori o idonei a seguito di un concorso per titoli ed esami bandito dal Sovrintendente scolastico o dalla Sovrintendente scolastica di Bolzano;

3) i seguenti docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali:

3.1 docenti abilitati inseriti in seconda fascia;

3.2 docenti abilitati a seguito di frequenza dei percorsi speciali abilitanti di cui all'art. 15, comma 1-*ter*, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modifiche, inseriti in terza fascia;

3.3 docenti di religione abilitati in possesso di idoneità rilasciata in via permanente dall'ordinario diocesano;


d) a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nelle graduatorie di cui alla lettera *b*) sono inseriti i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano al 1° settembre 2016, che abbiano maturato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente.».

2. Dopo il comma 2-*quater* dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-*quinquies*. Le graduatorie non esaurite del concorso per esami e titoli per il reclutamento di personale docente nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano, bandito con decreto della Sovrintendente scolastica 11 ottobre 2012, n. 641, restano valide fino all'anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo.».

3. I commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«5. Ogni Intendenza scolastica può istituire apposite graduatorie al fine di coprire posti che richiedono l'impiego di personale specificamente qualificato in relazio-



ne a particolari metodologie didattiche o a particolari tipologie di offerta formativa. L'inserimento in queste graduatorie avviene a domanda del personale docente interessato e previo superamento di una procedura selettiva effettuata dalla competente Intendenza scolastica o da singole istituzioni scolastiche. A tal fine valgono i seguenti presupposti:

a) la particolare metodologia didattica o la particolare tipologia di offerta formativa deve essere prevista nel piano triennale dell'offerta formativa;

b) i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d'istituto.

6. La Giunta provinciale definisce le particolari metodologie didattiche e stabilisce le modalità della procedura selettiva nonché disposizioni organizzative per la copertura di tali posti.»

4. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 6-*bis* e 6-*ter*:

«6-*bis*. Qualora non dovesse essere possibile occupare tutti i posti di cui al comma 5 con la predetta procedura di selezione, le istituzioni scolastiche possono bandire la procedura selettiva anche per persone esterne alla categoria professionale del personale docente. In tali casi l'incarico alla medesima persona non può superare la durata complessiva di 36 mesi e non è rinnovabile.

6-*ter*. In alternativa all'assegnazione dei posti di cui al comma 6-*bis* i posti rimanenti possono essere assegnati mediante contratti con cooperative sociali o strutture simili. In questi casi i rispettivi importi vengono assegnati tramite il finanziamento scolastico al bilancio dell'istituzione scolastica per il finanziamento degli incarichi.»

5. Dopo il comma 1 dell'art. 12-*quinqües* della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2. Il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia pubbliche con valido titolo di studio da persone in possesso dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è da considerare ai fini delle graduatorie e della progressione di carriera. L'attuazione di tale disposizione avviene, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o con contratto collettivo.»

6. Dopo l'art. 12-*sexies* della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 12-*septies*, 12-*octies* e 12-*novies*:

«Art. 12-*septies* (Periodo di formazione e di prova) —

1. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica valuta il servizio prestato dal personale docente nel periodo di formazione e di prova. Motivando la propria decisione, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può discostarsi dal parere del comitato per la valutazione. In caso di valutazione negativa, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

2. In caso di gravi lacune di carattere metodologico-didattico e relazionale, segnalate dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico, la ripetizione del periodo di formazione e prova può essere preclusa con provvedimenti

motivati dall'intendente scolastica o dall'intendente scolastico competente, sentito il consiglio del personale docente.

3. Le disposizioni relative al superamento del periodo di formazione e di prova nonché all'obbligo di formazione e alle ulteriori modalità per lo svolgimento del periodo di formazione sono stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 12-*octies* (Formazione in servizio del personale docente) — 1. Nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente, la formazione dei docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato è obbligatoria, permanente e strutturale. Il piano individuale di formazione del personale docente viene concordato con la dirigente scolastica o con il dirigente scolastico.

2. La formazione in servizio deve fare riferimento al profilo di competenze del o della docente e riguarda, oltre alla professionalizzazione del personale docente, le esigenze delle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con le priorità definite dalla rispettiva Intendenza scolastica.

«Art. 12-*novies* (Formazione del personale docente) —


1. La Giunta provinciale istituisce, in cooperazione con le Università e gli Istituti pedagogici di istruzione superiore che hanno sede nel territorio corrispondente all'insieme dei territori dei membri che costituiscono il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) "EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino", appositi percorsi formativi diretti al conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente, qualora il fabbisogno di personale docente qualificato non possa essere soddisfatto mediante l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale corrispondenti a quelli previsti dalla normativa nazionale. L'efficacia dell'abilitazione conseguita a conclusione di questi percorsi formativi è limitata alle scuole funzionanti nella Provincia autonoma di Bolzano e riguarda esclusivamente le classi di concorso delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica esistenti nella sola Provincia autonoma di Bolzano o che vengono impartite in lingua tedesca nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano.»

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6, recante «Modifiche alla legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, concernente "Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media della provincia di Bolzano" ed altre disposizioni in materia di ordinamento scolastico».

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6, è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. I docenti di seconda lingua, qualora non abbiano conseguito l'abilitazione nella lingua da insegnare oppure non abbiano conseguito l'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado in una scuola, la cui lingua di insegnamento corrisponde alla lingua da insegnare, devono superare un apposito esame sulla conoscenza della lingua da insegnare.»



Art. 6.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «I bandi dei concorsi per il personale docente non di seconda lingua possono prevedere una prova facoltativa di conoscenza della seconda lingua.».

Art. 7.

Norme finali e transitorie

1. Ogniqualevolta nelle leggi provinciali 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, e 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, ricorre il termine: «piano dell'offerta formativa», lo stesso è sostituito dal termine: «piano triennale dell'offerta formativa». Nella sostituzione del termine nella versione tedesca si devono rispettare, ove necessario, le concordanze grammaticali.

2. In prima applicazione della presente legge il piano triennale dell'offerta formativa è approvato entro febbraio 2017.

3. Le disposizioni del contratto collettivo provinciale relative al premio di produttività del personale docente devono tenere conto del fatto, che per l'assegnazione di tale premio non è previsto alcun importo di base o importo massimo e che questo può essere assegnato anche a un numero limitato di docenti.

4. Fino a quando l'ammontare del fondo di cui all'art. 13-bis, comma 6, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, non viene determinato con contratto collettivo provinciale, esso corrisponde all'importo stabilito dal vigente contratto collettivo provinciale.

5. Nella provincia di Bolzano il personale docente mantiene la propria sede di titolarità presso un'istituzione scolastica. L'acquisizione, la perdita e il trasferimento della sede di titolarità sono regolati, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o con contratto collettivo provinciale.

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 17 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20;

b) il penultimo periodo della lettera b) del comma 1-bis e il comma 1-ter dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;

c) il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11;

d) l'art. 20-ter della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

16R00340

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2016, n. **0144/Pres.**

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2016)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che individua l'edilizia agevolata tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative;

Visto l'art. 18 della legge regionale n. 1/2016, che individua nell'azione dell'edilizia agevolata il sostegno alle iniziative relative alla prima casa di abitazione attuate dai privati cittadini a condizioni di mercato e dirette al recupero o all'acquisto con contestuale recupero o ai lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico;

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 1/2016, che dispone che la Regione disciplina le azioni per l'attuazione del Programma delle politiche abitative con appositi regolamenti, da approvare previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1062 del 10 giugno 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei



privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» e ne è stata autorizzata la presentazione alla IV Commissione del Consiglio regionale per la formulazione del parere vincolante sopra indicato;

Visto il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla IV Commissione consiliare nella seduta del 20 giugno 2016, in ordine al suddetto regolamento di esecuzione di cui alla citata deliberazione giunta n. 1062/2016, con le modifiche proposte e illustrate alla Commissione nella medesima seduta;

Ritenuto di dare esecuzione all'art. 12 della legge regionale n. 1/2016 emanando il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1175 del 23 giugno 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(Omissis).

CAPO I

FINALITÀ ED OGGETTO

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi a favore dei privati cittadini a sostegno delle iniziative di edilizia agevolata, come definite all'art. 3, da attivare a condizioni di mercato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) interventi, tipologie di attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), ovvero lavori ad esse equiparati con il presente regolamento;

b) prima casa, l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari avente destinazione d'uso residenziale così come individuata dall'art. 5 della legge regionale n. 19/2009, attribuita all'alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali;

c) alloggio «di lusso», l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1969, n. 218;

d) nucleo familiare, il nucleo familiare definito dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 [Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)].

e) conviventi di fatto, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e all'art. 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Art. 3.

Tipi di iniziative finanziabili

1. Le iniziative ammesse al beneficio del presente regolamento sono le seguenti:

a) acquisto con contestuale recupero;

b) recupero;


2. A conclusione delle iniziative di cui agli articoli 4, 5 e 6 gli immobili oggetto dell'agevolazione:

a) non devono possedere caratteristiche «di lusso»;

b) devono avere destinazione d'uso residenziale;

c) devono essere adibiti ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari.

3. Non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.



Art. 4.

Caratteristiche dell'acquisto con contestuale recupero

1. Per «acquisto con contestuale recupero» si intende:

a) l'acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria — rispettivamente stipulato o emesso successivamente alla presentazione della domanda — dell'intera proprietà di una o più unità immobiliari, o di parti di esse, indipendentemente dalla destinazione d'uso loro attribuita, su cui l'acquirente effettua, successivamente alla compravendita, gli interventi di cui all'art. 6, al fine di realizzare una sola unità immobiliare;

b) l'acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria — rispettivamente stipulato o emesso successivamente alla presentazione della domanda — dell'intera proprietà di un'unità immobiliare completata su cui la parte venditrice abbia effettuato almeno uno degli interventi indicati all'art. 6, comma 1. Alla data di presentazione della domanda gli interventi devono essere iniziati da oltre un anno ovvero ultimati da non più di due anni da parte del proprietario parte venditrice.

Art. 5.

Caratteristiche del recupero

1. Per «recupero» si intende l'iniziativa volta a realizzare gli interventi di cui all'art. 6 attuata dal proprietario o usufruttuario. È inammissibile a finanziamento la domanda di recupero presentata dal nudo proprietario.

2. Gli interventi possono riguardare una o più unità immobiliari, o parti di esse, indipendentemente dalla destinazione d'uso loro attribuita, al fine di realizzare una sola unità immobiliare, e devono essere avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda. La fine dei lavori deve intervenire entro la data di presentazione dei documenti necessari alla determinazione ed erogazione dell'incentivo previsti all'art. 19.

Art. 6.

Tipologia di interventi

1. Sono ammissibili ai fini del presente regolamento i seguenti interventi:

a) ristrutturazione edilizia di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 19/2009;

b) ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 19/2009;

c) manutenzione straordinaria di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 19/2009;

d) restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 19/2009.

2. Agli interventi di cui al comma 1 sono equiparati ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge regionale n. 1/2016 gli interventi che comprendono almeno tre dei seguenti lavori di manutenzione, anche se realizzati su parti comuni degli edifici, finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico:

a) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici;

b) installazione di caldaie finalizzate al riscaldamento dell'abitazione o loro sostituzione con, rispettivamente, installazione o rifacimento dei relativi impianti;

c) isolamento termico pareti esterne verticali;

d) isolamento termico solai, anche di copertura;

e) installazione di impianti geotermici.

3. Agli interventi di cui al comma 1 possono essere associati i lavori di ampliamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 19/2009.

CAPO II

FORMA DEGLI INCENTIVI

Art. 7.

Forma degli incentivi

1. Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da erogare in unica soluzione, a fronte della spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico, determinati nel modo seguente:

a) per l'«acquisto con contestuale recupero» di cui all'art. 4, il contributo è pari a 15.000,00 euro;

b) per il «recupero» di cui all'art. 5 avente a oggetto gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e d), il contributo è pari a 13.000,00 euro;

c) per il «recupero» di cui all'art. 5 avente a oggetto gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), e per gli interventi integrati di cui all'art. 6, comma 2, il contributo è pari a 10.000,00 euro.

2. In osservanza al disposto di cui all'art. 10 della legge regionale n. 1/2016, per iniziative realizzate nei territori dei comuni interamente montani di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) da parte di richiedenti con residenza anagrafica in altro comune, i contributi di cui alla lettera a) sono pari a 17.500,00 euro, quelli di cui alla lettera b) sono pari a 15.500,00 euro e quelli di cui alla lettera c) sono pari a 12.500,00 euro; in caso di domanda presentata in forma associata la residenza in altro comune deve sussistere in capo ad almeno uno dei richiedenti.

3. Non concorrono alla determinazione della spesa di cui al comma 4 le spese tecniche, gli oneri fiscali e le spese notarili.

4. Il contributo non è riconosciuto se la spesa, direttamente sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario, è inferiore a 30.000,00 euro e non può subire variazioni in aumento rispetto all'importo richiesto in domanda.

Art. 8.

Maggiorazioni

1. In osservanza al disposto di cui all'art. 14 della legge regionale n. 1/2016, i contributi di cui all'art. 7, comma 1, sono maggiorati nella misura di euro 2.500,00 in favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di seguito individuati:

a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;

b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;

c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi;

d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);


e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;

f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;

g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;

h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio.

2. Le maggiorazioni non sono cumulabili.



CAPO III

REQUISITI DEI BENEFICIARI

Art. 9.

Requisiti dei beneficiari

1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere richiesti da:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) stranieri di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. Alla data di presentazione della domanda, i richiedenti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) essere anagraficamente residenti nel territorio regionale e da almeno ventiquattro mesi continuativi; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; ai fini del computo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza all'estero;

b) possedere un indicatore ISE determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti;

c) non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, con esclusione:

1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate alla data di presentazione della domanda,

2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare,

3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,

4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,

5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

d) possedere, con riferimento al nucleo familiare, un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore a 29.000,00 euro;

e) non aver beneficiato nei dieci anni precedenti di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o contributi per la prima casa in proprietà, con esclusione di benefici goduti su alloggi, o quote di questi, non nella disponibilità dei richiedenti per i motivi oggetto delle deroghe indicate alla lettera c).

3. L'importo indicato al comma 2, lettera d), può essere aggiornato con cadenza biennale con deliberazione della giunta regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT.

4. I requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d), devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 2. In caso di domanda presentata da un soggetto che esce dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone per costituirne uno nuovo, il requisito di cui al comma 2 lettera c) è richiesto in capo al solo richiedente e sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al comma 2 lettera d) è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o del 30 per cento nel caso in cui il soggetto non supera i trentacinque anni di età.

5. In caso di domanda presentata con riferimento ad un nucleo familiare nel quale sia intervenuta la nascita di uno o più figli, precedentemente alla data di presentazione della domanda e successivamente al rilascio dell'attestazione ISEE, il requisito di cui al comma 2 lettera d) può essere accertato sulla base dell'ISEE in possesso e vigente alla data di presentazione della domanda purché sia comprovato che la nascita non ha comportato variazioni in aumento al relativo indicatore ISE.

6. Possono presentare domanda solo persone maggiorenti, in forma singola oppure associata qualora si tratti di:

a) coniugi o coppia intenzionata a contrarre matrimonio;

b) parti di un'unione civile o coppia intenzionata a costituire un'unione civile;

c) conviventi di fatto, o coppia intenzionata a convivere di fatto.

7. La domanda può essere altresì presentata in contitolarità con un soggetto minorenni, qualora l'iniziativa debba essere attuata in tale forma, a tutela del diritto del minore per espressa disposizione del giudice.

Art. 10.

Durata dei requisiti

1. I requisiti e le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

2. Il nucleo familiare nei cui confronti sono verificati i requisiti e le condizioni di cui al comma 1 deve avere la medesima composizione di quello individuato all'art. 2 ed è quello esistente alla data di presentazione della domanda.

CAPO IV

SOGGETTI COMPETENTI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 11.

Procedimento

1. I contributi di cui all'art. 7 e le maggiorazioni di cui all'art. 8, sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). È possibile presentare domanda durante tutto l'anno.

2. La fase di presentazione delle domande è supportata da un sistema informativo dedicato, di seguito denominato «Sistema».

3. La giunta regionale, sulla base delle determinazioni assunte nel Piano annuale approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2016 ovvero qualora l'importo complessivo dei contributi richiesti dalle domande rimaste in lista di cui all'art. 14 supera di due volte le risorse assegnate nell'anno, può con atto motivato sospendere la presentazione delle domande fino a diversa nuova determinazione. Tale determinazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione. Con medesima modalità viene comunicato il riavvio nella facoltà di presentazione delle domande.

Art. 12.

Presentazione della domanda

1. Le domande di contributo, in regola con la normativa fiscale sul bollo, devono essere presentate a mano alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, su apposito modulo approvato dalla Direzione regionale competente.


2. È possibile presentare una sola domanda e con riferimento ad un solo tipo di iniziativa.

3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 9 e, qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni previste dall'art. 8, attestati anche mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

4. La domanda deve contenere in particolare:

a) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente e la composizione del suo nucleo familiare;

b) l'indicazione del tipo di iniziativa, dell'importo del contributo richiesto e dell'eventuale maggiorazione richiesti;



c) gli estremi identificativi o la descrizione dell'alloggio sul quale viene realizzata l'iniziativa;

d) le condizioni richieste dall'art. 4, comma 1, lettera b) relativamente allo stato di avanzamento dei lavori sull'alloggio oggetto dell'iniziativa di acquisto;

e) il costo dell'alloggio e il costo presunto dei lavori di recupero in relazione all'iniziativa di «acquisto con contestuale recupero», ovvero il costo presunto dei lavori con riferimento all'iniziativa di «recupero»;

f) l'elezione di domicilio del richiedente.

5. I titolari della domanda, in forma singola o associata, devono risultare unici proprietari o usufruttuari dell'alloggio oggetto dell'iniziativa e del rapporto contributivo.

6. Ogni variazione inerente:

a) la titolarità della domanda, salvo la fattispecie indicata al comma 7, e i casi di cui agli articoli 22 e 23,

b) il tipo di iniziativa,

c) la localizzazione dell'iniziativa,

comporta l'archiviazione della domanda.

7. Fermo restando il disposto di cui ai commi 5 e 6 e di cui all'art. 9, comma 7, la riduzione o estensione della titolarità della domanda può essere regolarizzata anche in fase successiva alla presentazione della domanda, ma entro la data di determinazione del contributo, presentando alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, apposita istanza e relativa documentazione. La sussistenza dei requisiti soggettivi deve comunque riguardare il nucleo familiare come definito all'art. 2 nella composizione esistente alla data di presentazione della domanda.

8. Il richiedente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio eletto ai fini di eventuali comunicazioni inerenti il rapporto contributivo.

Art. 13.

Registrazione delle domande

1. La domanda presentata alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, debitamente compilata in ogni sua parte, viene registrata in via telematica. Il Sistema assegna ad ogni domanda un numero identificativo progressivo in relazione alle due diverse tipologie di iniziative finanziabili di cui all'art. 3 comma 1. Al richiedente viene contestualmente rilasciata una ricevuta riportante:

a) numero identificativo, data e ora di registrazione della domanda generati e attribuiti in automatico dal Sistema;

b) nominativo del Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali;

c) l'indicazione del tipo di iniziativa e l'ammontare del contributo richiesto comprensivo di eventuale maggiorazione.

2. La data di registrazione informatica della domanda nel Sistema deve coincidere con quella della sua presentazione. Non possono essere registrate domande incomplete.

3. La mera presentazione della domanda e la sua registrazione nel Sistema non dà diritto all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

Art. 14.

Prenotazione delle risorse

1. Le domande presentate e registrate sono ammesse a contributo con delibera giuntale fino a concorrenza delle risorse di volta in volta assegnate con il Piano annuale, approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2016, rispettivamente alle iniziative di acquisto e contestuale recupero di cui all'art. 4 e alle iniziative di recupero di cui agli articoli 5 e 6.

2. Qualora, a causa del numero delle prenotazioni precedenti, le risorse siano inferiori all'importo del contributo richiesto, la domanda resta in lista di attesa.

3. Nelle more delle determinazioni di cui al Piano annuale richiamato al comma 1, gli interessati possono comunque concludere l'acquisto o realizzare gli interventi per cui hanno presentato la domanda fermo restando il disposto di cui all'art. 13 comma 3.

4. A seguito di ammissione a contributo viene inviata al richiedente apposita nota di richiesta di presentazione della documentazione necessaria alla concessione di cui all'art. 16, con ulteriore richiamo alla suc-

cessiva documentazione riferita alla determinazione ed erogazione del contributo di cui all'art. 18. Con la medesima nota viene altresì richiesto di indicare il tempo stimato necessario a realizzare l'iniziativa ai fini della successiva erogazione del contributo.

5. La documentazione deve essere trasmessa alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della nota medesima.

6. Entro il termine previsto dal comma 5 l'interessato deve rinunciare a precedenti domande, qualora già presentate e non ancora archiviate, in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 15.

Produzione dei documenti

1. La documentazione richiesta, da prodursi in originale o in copia conforme all'originale ovvero mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, deve essere completa e fatta pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, entro i termini previsti, dall'interessato a mani o a mezzo raccomandata AR, fatta salva la facoltà di utilizzare la Posta Elettronica Certificata.

2. Il termine valido per la spedizione a mezzo raccomandata AR di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, per cui fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 16.

Documentazione per la concessione del contributo

1. Nel caso di «acquisto con contestuale recupero» di cui all'art. 4, entro il termine perentorio di cui all'art. 14, comma 5, l'interessato fa pervenire a alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, la seguente documentazione:

a) planimetria catastale con gli estremi identificativi dell'alloggio ovvero il rilievo dello stato di fatto sottoscritto da un tecnico abilitato.

2. Nel caso di «recupero» di cui all'art. 5 avente ad oggetto gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e d), anche associati a quelli di cui all'art. 6, comma 3, entro il termine perentorio di cui all'art. 14, comma 5, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, la seguente documentazione:

a) progetto, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici, sottoscritto da un tecnico abilitato ed eventuale relativo titolo abilitativo edilizio.

3. Nel caso di «recupero» di cui all'art. 5 avente ad oggetto gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) e comma 2, entro il termine perentorio di cui all'art. 14, comma 5, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, la seguente documentazione:

a) progetto, completo di relazione tecnica ed elaborati grafici, sottoscritto da un tecnico abilitato ed eventuale relativo titolo abilitativo edilizio ovvero comunicazione di inizio lavori con relazione tecnico asservata sottoscritti da un tecnico abilitato ed eventuali elaborati grafici esplicativi;

Art. 17.

Concessione del contributo

1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, controlla la documentazione presentata, la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e provvede entro sessanta giorni dalla sua ricezione alla concessione del contributo, ovvero all'avvio della procedura di cui al comma 2.

2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, si ravvisi l'incompletezza della stessa, ovvero cause che non consentono la concessione del contributo, all'interessato è assegnato, per una sola volta, un termine perentorio di quindici giorni per presentare l'eventuale documentazione integrativa, o i chiarimenti richiesti. Entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, o dei chiarimenti, si provvede alla concessione del contributo, in osservanza del disposto di cui all'art. 7 comma 4, ovvero al diniego e alla conseguente archiviazione.



3. La concessione, o il diniego e conseguente archiviazione, deve comunque intervenire entro 180 giorni dalla data di ammissione a contributo delle domande di cui all'art. 15.

Art. 18.

Documentazione per la determinazione ed erogazione del contributo

1. Nel caso di «acquisto con contestuale recupero» di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*), entro il termine perentorio di due anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, la seguente documentazione:

a) copia autentica del contratto di compravendita definitivo, ovvero l'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di vendita giudiziaria;

b) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'art. 3, comma 3, tra beneficiario e parte venditrice e, se diversa, parte esecutrice dei lavori;

c) comunicazione di inizio lavori inoltrata al comune qualora non già presentata ai fini della concessione del contributo di cui agli articoli 16 e 17 ed eventuale titolo abilitativo;

d) documentazione di spesa debitamente quietanzata da prodursi in originale, o copia annullata in originale ai fini dell'incentivo ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000;

e) dichiarazione di regolare esecuzione sottoscritta dal direttore dei lavori;

f) documentazione idonea a dimostrare l'agibilità dell'immobile.

2. Nel caso di «acquisto con contestuale recupero» di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b*), entro il termine perentorio di due anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, la seguente documentazione:

a) copia autentica del contratto di compravendita dell'unità immobiliare completata, ovvero l'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile completato, a seguito di vendita giudiziaria;

b) comunicazione di inizio e fine lavori inoltrata al comune, qualora non rilevabili dai documenti di cui alla lettera *a*);

c) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'art. 3, comma 3, tra beneficiario e parte venditrice e, se diversa, parte esecutrice dei lavori;

d) documentazione idonea a dimostrare l'agibilità dell'immobile.

3. Nel caso di «recupero» di cui all'art. 5 avente ad oggetto gli interventi di cui all'art. 6, entro il termine perentorio di due anni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, l'interessato fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, la seguente documentazione:

a) dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti giuridici di cui all'art. 3, comma 3, tra il beneficiario e la parte esecutrice dei lavori;

b) comunicazione di inizio lavori inoltrata al comune qualora non già presentata ai fini della concessione del contributo di cui agli articoli 16 e 17 ed eventuale titolo abilitativo edilizio;

c) documentazione di spesa debitamente quietanzata da prodursi in originale, o copia annullata in originale ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000;

d) dichiarazione di regolare esecuzione sottoscritta dal direttore dei lavori;

e) documentazione idonea a dimostrare l'agibilità dell'immobile.

4. Entro i termini perentori di cui ai commi 1, 2 e 3, il richiedente deve far pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesti l'avvenuto trasferimento della dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo e l'avvenuta richiesta al comune della relativa residenza anagrafica.

Art. 19.

Determinazione ed erogazione del contributo

1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, controlla la documentazione presentata dall'interessato nonché la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e

provvede, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, alla determinazione dell'importo del contributo ovvero all'avvio della procedura di cui al comma 2.

2. Qualora, a seguito dell'esame della documentazione presentata, si ravvisino l'incompletezza della stessa o cause che non consentono la determinazione del contributo, all'interessato viene assegnato per una sola volta un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione della documentazione integrativa ovvero per fornire eventuali chiarimenti. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine, la Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, provvede alla determinazione del contributo o, in mancanza di quanto richiesto, all'avvio della procedura di revoca con conseguente archiviazione della domanda.

3. All'erogazione del contributo si provvede mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario.

4. Nel caso in cui dalla documentazione risulti un ammontare della spesa inferiore a quello richiesto all'art. 7 comma 4 il contributo è revocato.

CAPO V

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 20.

Obblighi dei beneficiari

1. In attuazione dell'art. 30, comma 1 della legge regionale n. 1/2016, i beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale negli alloggi oggetto di contributo e a richiedere al comune la relativa residenza anagrafica entro il termine per la presentazione della documentazione necessaria alla determinazione del contributo.

2. I beneficiari sono obbligati altresì a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo, a non locarlo né alienarlo, per un periodo di cinque anni dalla data della determinazione del contributo.

3. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e dell'osservanza del periodo di cui al comma 2, per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione.

4. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell'unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.

5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di residenza non rileva il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

Art. 21.

Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 20 comporta la decadenza dagli incentivi e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente.

2. Nei confronti dei beneficiari che si avvalgono del disposto di cui all'art. 20, comma 3, che non rispettino le prescrizioni ivi indicate, è disposta la decadenza con le modalità di cui al comma 1.

Art. 22.

Successione nell'immobile

1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario, il contributo si trasferisce e viene erogato all'erede che acquisisce l'intera proprietà dell'alloggio purché in possesso, con riferimento alla data dell'istanza di subentro, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9, comma 2, lettere *c*) *d*) ed *e*).



2. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero alloggio in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, una delle parti dell'unione civile, il convivente di fatto e i figli.

3. Il subentrante deve presentare apposita istanza, debitamente bollata, alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, e produrre la seguente documentazione, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data del decesso:

a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'istanza di subentro;

b) dichiarazione attestante il decesso del richiedente/beneficiario il contributo;

c) atto di successione dal quale risulti l'indicazione delle quote di proprietà e dei nominativi dei soggetti intestatari delle quote stesse dell'alloggio oggetto di contributo;

d) dichiarazione attestante la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo.

4. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario del contributo.

5. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulta rispettato il termine di cui al comma 3 l'incentivo è revocato.

Art. 23.

Trasferimento del contributo

1. In caso di trasferimento della residenza del beneficiario, avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto, il contributo si trasferisce e viene erogato al coniuge o ad una delle parti dell'unione civile o al convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà, purché in possesso, con riferimento all'istanza di subentro, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) d) ed e).

2. Il subentrante deve presentare apposita istanza, debitamente bollata, alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, e produrre la seguente documentazione, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato:

a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi indicati al comma 1 con riferimento alla data dell'istanza di subentro;

b) atto di acquisizione dell'intera proprietà dell'alloggio intervenuta successivamente al divorzio o alla separazione legale ovvero allo scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto;

c) dichiarazione attestante la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto del contributo.

3. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario del contributo.

4. Ove non sussistano le condizioni per il subentro o non risulta rispettato il termine di cui al comma 2 l'incentivo è revocato.

Art. 24.

Istruttoria delle istanze di subentro

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui agli articoli 22 e 23, la Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, dispone il trasferimento del contributo ovvero la revoca dello stesso.

Art. 25.

Controlli e verifiche

1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente regolamento, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e l'osservanza degli obblighi previsti all'art. 21.

2. Ai fine del disposto di cui al comma 1 la Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, acquisisce d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, la Regione può procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le

autorità competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali controlli.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Responsabili del procedimento

1. Per i fini di cui al Titolo I, Capo II della legge regionale n. 7/2000, si provvede come indicato ai seguenti commi.

2. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme contenute nel presente regolamento sono demandati alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Area interventi a favore del territorio - Servizio edilizia.

3. Alla ricezione delle domande, all'istruttoria, concessione, determinazione ed erogazione dei contributi ai beneficiari provvede la Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, in osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 27.

Trattamento dei dati personali

1. Il richiedente il contributo rilascia in fase di presentazione della domanda l'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) al trattamento dei dati personali a fini esclusivamente istituzionali, in favore della Regione, o del soggetto dalla stessa delegato alle fasi del procedimento amministrativo, o di Enti che forniscono meri servizi di elaborazione dati.

Art. 28.

Norma di rinvio

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.


Art. 29.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione la giunta regionale determina la data a partire dalla quale è possibile presentare le domande di contributo e ne da comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

16R00448



LEGGE REGIONALE 8 luglio 2016, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 2/2013

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), dopo le parole «Servizio sanitario regionale,» sono inserite le seguenti: «per ridurre il costo di tali farmaci e per agevolarne l'accesso,».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 2/2013

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 2/2013 le parole «sezione B della tabella II del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sezione B della tabella dei medicinali allegata al decreto».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 2/2013

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «alle aziende per i servizi sanitari, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Servizio sanitario regionale»;

b) le parole «in regime ospedaliero» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di Servizio sanitario regionale, limitatamente ai pazienti residenti in Friuli-Venezia Giulia».

2. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 2/2013 le parole «da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale è consentito» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del Servizio sanitario regionale è consentito secondo le modalità di cui all'art. 4».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 2/2013

1. L'art. 4 della legge regionale 2/2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Trattamento ospedaliero e domiciliare). —

1. L'inizio del trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale può avvenire, sulla base di una prescrizione effettuata da parte di centri specialistici individuati dalla Regione ai sensi dell'art. 6-ter:

a) in ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili sia in regime di ricovero, ordinario o di day hospital, che ambulatoriale;

b) in ambito domiciliare.

2. Per la prosecuzione del trattamento a livello domiciliare la terapia può essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri individuati dalla Regione ai sensi del comma 1.

3. I medicinali a base di cannabinoidi sono acquistati in modo centralizzato dall'ente di cui all'art. 6. Le farmacie degli enti del Servizio sanitario regionale ne garantiscono il successivo allestimento e la dispensazione ai pazienti.

4. Per pazienti in assistenza domiciliare, la preparazione e la fornitura dei farmaci cannabinoidi potrà essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità da definirsi previo accordo da stipularsi a livello regionale.

5. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica.».

Art. 5.

Termine di attuazione dell'art. 6 della legge regionale 2/2013

1. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 2/2013 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter nella legge regionale 2/2013

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 2/2013 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis (Convenzioni e attività sperimentali). —

1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.

2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall'estero, può avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con i soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre e distribuire medicinali cannabinoidi.



Art. 6-ter (*Disposizioni attuative*). — 1. La Giunta regionale adotta provvedimenti per fornire indirizzi operativi finalizzati a:

a) assicurare omogeneità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sul territorio regionale e in particolare nell'erogazione dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare ai sensi dell'art. 4;

b) definire le indicazioni per l'utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale sulla base delle evidenze scientifiche;

c) monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi importati o acquistati ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972) ed erogati sia a carico del Servizio sanitario regionale sia a carico dei pazienti;

d) promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa;

e) prevedere forme collaborative tra le farmacie per garantire la qualità dei preparati e la continuità della terapia ai pazienti, anche al fine di assicurare punti di preparazione di alta competenza.»

2. I provvedimenti attuativi di cui all'art. 6-ter della legge regionale 2/2013, come inserito dal comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 6-bis, commi 1 e 2, della legge regionale 2/2013, come inserito dall'art. 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 6, comma 2, l'art. 4 della legge regionale 2/2013 continua a trovare applicazione nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 luglio 2016

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

16R00440

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2016, n. 44.

Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 20 luglio 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE


Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);



Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO»). Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e prevenzione oncologica «CSPO»;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 gennaio 2016;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 24 febbraio 2016;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire la tempestiva conclusione del procedimento di nomina dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, nell'ipotesi in cui il Consiglio regionale non dovesse provvedere all'individuazione del componente del collegio entro i termini di scadenza dell'organo, vi provvede il Presidente della Giunta regionale;

2. Si introducono alcune modifiche alla disciplina regionale in materia di contabilità delle aziende sanitarie al fine di adeguare la stessa alla normativa nazionale sopravvenuta ed, in particolare, al decreto legislativo n. 118/2011;

3. Si abrogano alcune norme transitorie della legge regionale n. 40/2005 che hanno esaurito oramai i loro effetti;

4. Si introducono alcune modifiche alla legge regionale n. 3/2008 al fine di chiarire il trattamento contributivo del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO);

5. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge.

APPROVA

la presente legge:

Capo I

PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIALE INTEGRATA REGIONALE.

MODIFICHE AL CAPO I DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40 (DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 1.

Direttore per la programmazione di area vasta. Modifiche all'art. 9-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 6 dell'art. 9-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

«6-bis. La nomina a direttore per la programmazione di area vasta dei dipendenti della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale

determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto di lavoro. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.».

2. Al comma 8 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 40/2005 le parole: «di un ente da essa dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale».

Capo II

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIALE INTEGRATA. MODIFICHE AL CAPO III DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005

Art. 2.

Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario. Modifiche all'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. I registri di patologia di cui al comma 1 sono istituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.».

Capo III

FUNZIONI GESTIONALI.

MODIFICHE AL CAPO II DEL TITOLO IV DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005

Art. 3.

Funzioni e competenze del direttore generale. Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 40/2005 è inserita la seguente:

«b-bis) la proposta al prefetto, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dell'elenco dei nominativi per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli operatori addetti alle mansioni e alle funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;».

Art. 4.

Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 40/2005

1. Il secondo periodo del comma 7-bis dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 è soppresso.



Art. 5.

Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore della società della salute e direttore delle zone distretto. Modifiche all'art. 40-bis della legge regionale n. 40/2005

1. La rubrica dell'art. 40-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente: «Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore della società della salute e direttore delle zone distretto.».

2. Il comma 6 dell'art. 40-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

6. «I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredata dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della giunta regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1.».

Art. 6.

Collegio sindacale.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1-bis dell'art. 41 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «aziende unità sanitarie locali» sono inserite le seguenti: «e delle aziende ospedaliero universitarie» e dopo le parole: «del decreto delegato,» sono inserite le seguenti: «e dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 517/1999».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 41 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«1-ter. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1-bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della giunta regionale provvede comunque alla designazione.».

Capo IV

FUNZIONI CONSULTIVE DEL GOVERNO CLINICO.

MODIFICHE AL CAPO III DEL TITOLO IV DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005

Art. 7.

Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 6 dell'art. 44 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Partecipano alle sedute del consiglio dei sanitari, senza diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei medici o loro delegati.».

Art. 8.

Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero - universitarie. Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 10 dell'art. 45 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«10. Partecipano alle sedute del consiglio dei sanitari, senza diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei medici o loro delegati.».

Capo V

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA FUNZIONALE.

MODIFICHE AL CAPO III DEL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005

Art. 9.

Direttore di zona.

Modifiche all'art. 64.1 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 64.1 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «a seguito di avviso pubblico» sono soppresse e dopo le parole: «all'art. 64-bis» sono aggiunte le seguenti «ed iscritti negli elenchi di cui all'art. 40-bis».

Art. 10.

Rapporto di lavoro del responsabile di zona. Modifiche all'art. 64-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 64-bis della legge regionale n. 40/2005 è aggiunta la seguente:

«d-bis) uno specialista ambulatoriale interno con incarico da almeno dieci anni, in possesso di titoli comprovanti idonea formazione manageriale.».

Capo VI

SOCIETÀ DELLA SALUTE.

MODIFICHE AL CAPO III-BIS DEL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005

Art. 11.

Direttore.

Modifiche all'art. 71-novies della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 71-novies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «a seguito di avviso pubblico,» sono soppresse e dopo le parole: «all'art. 64-bis» sono aggiunte le seguenti «ed iscritti negli elenchi di cui all'art. 40-bis».



Capo VII

ENTE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO REGIONALE.
MODIFICHE AL CAPO IV DEL TITOLO VII DELLA LEGGE
REGIONALE N. 40/2005

Art. 12.

Competenze e attribuzioni.

Modifiche all'art. 101 della legge regionale n. 40/2005

1. Nell'alinea del comma 1-*bis* dell'art. 101 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «L'ESTAR garantisce» sono inserite le seguenti: «sulla base degli indirizzi regionali».

2. La lettera *a*) del comma 1-*bis* dell'art. 101 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*a*) la coerenza della programmazione delle proprie attività con la programmazione regionale, di area vasta, delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;».

3. Alla lettera *e*) del comma 1-*bis* dell'art. 101 della legge regionale n. 40/2005 dopo la parola: «organizzati» sono inserite le seguenti: «dell'ente».

4. La lettera *f*) del comma 1-*bis* dell'art. 101 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*f*) la partecipazione ai lavori della commissione di cui all'art. 10, comma 4 quinquies.».

Art. 13.

Reclutamento del personale Modifiche all'art. 101-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 101-*bis* della legge regionale n. 40/2005 le parole: «il comitato di area vasta ed il collegio di direzione di area vasta assumono» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato operativo di cui all'art. 9-*ter*, comma 4 assume» e le parole: «; qualora il collegio di direzione di area vasta non sia costituito, le

funzioni ad esso attribuite sono svolte, a rotazione, dai collegi di direzione delle aziende sanitarie di area vasta.» sono soppresse.

Art. 14.

Direttore generale.

Modifiche all'art. 103 della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 3 dell'art. 103 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«3.1. L'incarico ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.».

2. Dopo il comma 3.1 dell'art. 103 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«3.2. Al rapporto di servizio del direttore generale dell'ESTAR si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, comma 7-*ter*.».

3. Il comma 3-*ter* dell'art. 103 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 15.

Direttore amministrativo.

Modifiche all'art. 106 della legge regionale n. 40/2005

1. Nel comma 2 dell'art. 106 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «art. 40, commi 7, 10, 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «art. 40, commi 10, 11 e 12».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 106 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al direttore amministrativo dell'ESTAR si applica la disposizione di cui all'art. 103, comma 5.».

Art. 16.

Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo. Sostituzione dell'art. 106-bis della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 106-*bis* della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:


«Art. 106-*bis* (Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo). — 1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo hanno carattere di esclusività, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ESTAR.

4. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente della Regione odi unente del servizio sanitario regionale odi un altro ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ESTAR, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ESTAR, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

5. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'am-



ministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ESTAR il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ESTAR provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.».

Art. 17.

Finanziamento.

Modifiche all'art. 109 della legge regionale n. 40/2005

1. Nella lettera *d*) del comma 1 dell'art. 109 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «art. 101» sono aggiunte le seguenti: «e non previste nella programmazione degli investimenti di cui al comma 2;».

2. Nel comma 2 dell'art. 109 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «dall'ESTAR» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere della commissione di cui all'art. 10, comma 4-*quinquies*, e relativi sia alle spese correnti sia agli investimenti per i progetti previsti nel programma di cui al presente comma.».

Capo VIII

PATRIMONIO.

MODIFICHE AL CAPO I DEL TITOLO VIII DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005

Art. 18.

Aziende sanitarie. Piani degli investimenti. Modifiche all'art. 119-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 2 dell'art. 119-*bis* della legge regionale n. 40/2005 le parole: «secondo modalità e parametri che sono definiti dall'atto di indirizzo di cui al comma 4» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 119-*bis* della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Le attività di valutazione sono attribuite alla Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari di cui all'art. 10, comma 4-*quinquies*, che esprime parere obbligatorio vincolante ai fini all'inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegati ai bilanci, di cui agli articoli 120 e 121, da trasmettere alle aziende sanitarie.».

3. Il comma 4 dell'art. 119-*bis* della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Capo IX

CONTABILITÀ.

MODIFICHE AL CAPO II DEL TITOLO VIII DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005

Art. 19.

Gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Inserimento dell'art. 119-ter nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 119-*bis* nel capo II del titolo VII, della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 119-*ter* (*Gestione sanitaria accentrata presso la Regione*). — 1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è istituita la gestione sanitaria accentrata (GSA), per la gestione diretta presso la Regione di una quota del finanziamento del servizio sanitario regionale, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Il dirigente responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione è individuato con deliberazione della Giunta Regionale.

3. Le funzioni di terzo certificatore, di cui alla lettera *d*) del comma 3 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 118/2011, sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale ad un dirigente regionale dotato di idonea professionalità ed esperienza, esterno alla direzione di cui al comma 1, oppure, come consentito dalla legge regionale 23 luglio 2012 n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori della Regione Toscana), al collegio dei revisori della Regione Toscana.».

Art. 20.

Bilancio preventivo economico annuale.

Modifiche all'art. 121 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 3 dell'art. 121 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Il bilancio preventivo economico annuale è composto:


a) dal conto economico preventivo redatto secondo lo schema previsto dalla normativa statale vigente in materia;

b) da un piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dalla normativa statale vigente in materia.».

2. Il comma 4 dell'art. 121 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato:

a) dal conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (modello *CE*) previsto a livello nazionale;



b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione;

c) dal piano annuale degli investimenti dettagliato, in coerenza con il piano pluriennale degli investimenti di cui all'art. 120;

d) da una relazione del direttore generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali, di area vasta e regionali; per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest'ultima;

e) dalla relazione del collegio sindacale.»

3. Il comma 5 dell'art. 121 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

4. Il comma 6 dell'art. 121 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

5. Nel comma 7 dell'art. 121 della legge regionale n. 40/2005 la parola: «3» è sostituita dalla seguente: «4».

6. Il comma 8 dell'art. 121 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 21.

Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali. Sostituzione dell'art. 121-bis della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 121-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 121-bis (Monitoraggio sull'andamento economico delle gestioni aziendali). — 1. Per la salvaguardia dell'equilibrio economico complessivo del sistema sanitario regionale, la Regione effettua trimestralmente, attraverso i modelli CE regolarmente inviati dalle aziende e dagli altri enti del servizio sanitario regionale tramite il sistema informativo regionale, il monitoraggio sull'andamento delle gestioni aziendali nel corso dell'esercizio e sul rispetto del limite di cui all'art. 121, comma 7.

2. Qualora si rilevino andamenti economici non in linea con gli andamenti programmati o scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi economici assegnati, i direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale devono concordare con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute azioni correttive in grado di ricondurre all'equilibrio economico.»

Art. 22.

Bilancio di esercizio.

Modifiche all'art. 122 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «al periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno solare».

2. Il comma 2 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché le ulteriori norme statali vigenti.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«3-bis. La nota integrativa contiene in particolare i modelli conto economico (CE) e stato patrimoniale (SP), di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente.»

4. Il comma 4 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. L'eventuale risultato positivo di esercizio è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva, ovvero è resa disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale.»

5. Nel comma 5 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «, nonché da allegati illustrativi della gestione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest'ultima.»

6. Nel comma 6 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «del direttore generale» sono inserite le seguenti: «deve contenere anche il modello di rilevazione dei livelli di assistenza (LA) di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004, ed».

7. Il comma 7 dell'art. 122 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 23.

Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale. Inserimento dell'art. 123-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 123 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:


«Art. 123-bis. (Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale). — 1. La gestione sanitaria accentrata presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta regionale, che lo comunica al Consiglio regionale, il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale, redatti ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118/2011.

2. L'area di consolidamento comprende:

a) le Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est;

b) le Aziende Ospedaliero-universitarie Careggi, Meyer, Pisana e Senese;

c) la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, al cui interno sono consolidati anche gli altri enti del servizio sanitario regionale.»



Art. 24.

Libri obbligatori.

Modifiche all'art. 124 della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 124 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, i libri contabili obbligatori sono solo quelli di cui al comma 1, lettere a) e b).».

Art. 25.

Contabilità generale.

Modifiche all'art. 125 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 4 dell'art. 125 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.».

Art. 26.

Sistema budgetario.

Modifiche all'art. 126 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 126 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte le parole: «e nel rispetto dei percorsi socio-sanitari condivisi.».

2. Il comma 4 dell'art. 126 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Con specifico regolamento l'azienda sanitaria disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la formazione dei budget, definisce gli strumenti di controllo e verifica sulla loro attuazione, nel rispetto delle seguenti direttive:

a) definizione delle linee di indirizzo aziendali, annualmente, da parte della Direzione, in coerenza con la programmazione regionale e di area vasta;

b) elaborazione del programma annuale delle attività, attraverso una analisi integrata tra direttori di zona-distretto, direttori di presidio ospedaliero e responsabili di dipartimento;

c) negoziazione tra responsabili dei Dipartimenti e Direzione aziendale per definire budget dipartimentali con riferimento al personale e ai beni di consumo sanitari;

d) negoziazione tra direzione aziendale, direttori dei presidi ospedalieri e direttori di zona distretto per la definizione dello scorrimento annuale del piano degli investimenti e di quello dei posti letto;

e) negoziazione tra responsabili di dipartimento, direttori di presidio e direttori di zona-distretto per articolare i budget dipartimentali sui presidi ospedalieri e sulle zone-distretto e per definire il grado di utilizzo delle risorse del presidio o del distretto da parte delle strutture dipartimentali in funzione della quantità e tipologia della casistica da trattare;

f) validazione del budget aziendale attraverso la ricomposizione del quadro delle negoziazioni.».

3. Il comma 5 dell'art. 126 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.».

Capo X

NORME TRANSITORIE E FINALI. MODIFICHE AL TITOLO IX DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2005

Art. 27.

Aziende ospedaliero-universitarie. Abrogazione dell'art. 138 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 138 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 28.

Commissione regionale di bioetica. Abrogazione dell'art. 140 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 140 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 29.

Disposizioni diverse.

Modifiche all'art. 142 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 3 dell'art. 142 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 30.

Norme transitorie. Modifiche all'art. 142-bis della legge regionale n. 40/2005

1. I commi da 1 a 11 dell'art. 142-bis della legge regionale n. 40/2005 sono abrogati.

Art. 31.

ESTAR. Disposizioni transitorie. Abrogazione dell'art. 142-quater della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 142-quater della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 32.


ESTAV. Disposizioni transitorie. Abrogazione dell'art. 142-quinquies della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 142-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 33.

Disposizioni transitorie personale ESTAV. Abrogazione dell'art. 142-sexies della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 142-sexies della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.



Art. 34.

ESTAR. Disposizioni di prima applicazione. Abrogazione dell'art. 142-septies della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 142-septies della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 35.

Sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 40/2005

1. L'allegato A della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

2. L'art. 144-bis della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Capo XI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2008, N. 3 (ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA «ISPO». GESTIONE LIQUIDATORIA DEL CENTRO PER LO STUDIO E PREVENZIONE ONCOLOGICA «CSPO»)

Art. 36.

Direttore generale.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 3/2008

1. Il comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2008 n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e prevenzione oncologica «CSPO»), è sostituito dal seguente:

«9. L'incarico di direttore generale è regolato dal contratto di cui all'art. 6-bis ed ha durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.»

Art. 37.

Direttore sanitario.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 3/2008

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2008 è sostituito dal seguente:

«4. L'incarico di direttore sanitario è regolato dal contratto di cui all'art. 6-bis.»

Art. 38.

Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario. Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 3/2008

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 3/2008 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore sanitario dell'ISPO). — 1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore sanitario sono regolati

da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore sanitario non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'ISPO, senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ISPO.

4. Nel caso in cui gli incarichi siano conferiti a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ISPO, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ISPO, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

5. Nel caso in cui gli incarichi siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ISPO il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ISPO provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.


6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.»

Art. 39.

Regolamento di organizzazione e funzionamento. Modifiche dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2008

1. Il comma 1-ter dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2008 è sostituito dal seguente:

«1-ter. — Il direttore amministrativo è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 ed è nominato dal direttore generale dell'ISPO con provvedimento motivato; al direttore amministrativo si applica l'art. 4, comma 10, e l'art. 6-bis, nonché l'art. 40, commi 10, 11 e 12, della legge regionale n. 40/2005.»



La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 luglio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 luglio 2016.

(*Omissis*).

16R00403

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 45.

Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996 e alla l.r. 25/1998.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2016*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *l)*, *n)*, *o)*, dello Statuto;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'art. 205, comma 3;

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Considerato quanto segue:

1. L'esigenza di dettare nuove aliquote per la determinazione del tributo speciale di cui all'art. 3 della legge n. 549/1995 per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, al fine di disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica di tali rifiuti;

2. È necessario garantire l'entrata in vigore della legge entro il 31 luglio 2016, al fine di rendere applicabili le nuove aliquote dal 1° gennaio 2017 ai sensi della legge n. 549/1995;

Approva la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996, N. 60 (DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549)

Art. 1.

Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996.

1. Il comma 1 dell'art. 23-*bis* della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dell'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. legge comunitaria 2004), l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è determinato in:

a) € 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

b) € 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera *a)*, derivanti:

1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;

2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;


3) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A della presente legge;

4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;

c) nella misura di cui all'art. 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;

d) € 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)*;

e) nella misura di cui agli articoli 30-*bis* e 30-*quies* della legge regionale n. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;



f) € 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'art. 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 36/2003;

g) € 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e)».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, n. 25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

Art. 2.

Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati. Modifiche all'art. 30-bis della legge regionale n. 25/1998.

1. Al comma 1 dell'art. 30-bis della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: «è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in € 18,00 per tonnellata» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in € 25,82 per tonnellata».

Art. 3.

Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Modifiche all'art. 30 quater della legge regionale n. 25/1998.

1. Al comma 2 dell'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998 le parole: «sono soggetti all'imposta di € 12,00 per tonnellata» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti all'aliquota di € 21,00 a tonnellata».

2. Il comma 3 dell'art. 30-quater della legge regionale n. 25/1998 è abrogato.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 4.

Norma finanziaria

1. A decorrere dall'anno 2017, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge sono stimate in € 5.000.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» del titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2016 - 2018 e successivi.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, la presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2016.

(*Omissis*).

16R00404

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2016, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive), 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione) e disciplina della Revisione legale dell'Agenzia sanitaria regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 95 speciale del 1° luglio 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 4/2009

1. All'art. 4, comma 1 lettera b), comma 2 lettera b) e comma 3 lettera c) della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) le parole «Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «Revisore legale».



Art. 2.

*Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 23/2011*

1. All'art. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 7 le parole «Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «Revisore legale»;

b) al comma 7-ter le parole «Presidente del Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «Revisore legale» e il periodo «Ai restanti componenti del Collegio dei revisori compete un compenso pari a 2/3 di quello spettante al Presidente, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP da disposizioni di legge» è abrogato;

c) dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti commi:

«19-bis. Nelle more della definizione della procedura di liquidazione, la revisione legale del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

19-ter. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico del Consorzio da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito regolamento interno del Consorzio da adottare secondo le disposizioni di legge.».

Art. 3.

*Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 25/2000*

1. Alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 11 è sostituita dalla seguente: «b) il Revisore legale»;

b) l'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Revisione legale). — 1. La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

2. Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture

contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Agenzia in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale ed al direttore generale, nella quale siano, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

3. Il Revisore collabora con il Servizio regionale competente per il controllo di gestione, per il miglior adempimento dei compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.

4. Il Revisore ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale competente per il controllo di gestione.

5. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Revisore il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato la revoca, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.

6. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito regolamento interno dell'Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge.»;

c) gli articoli 15 e 28 sono abrogati.

Art. 4.

*Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 44/1999*


1. Alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 è sostituita dalla seguente: «d) il Revisore legale»;

b) al comma 2 dell'art. 20 le parole «Collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «Revisore legale»;

c) l'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Revisione legale). — 1. La revisione legale dell'ATER è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis



dell'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

2. Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda.

3. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Azienda da adottare secondo le disposizioni di legge.»

Art. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 64/1998

1. Alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A.) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la seconda alinea del comma 1 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente: «- il Revisore legale»;

b) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Revisione legale*). — 1. La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

2. Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile; accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'A.R.T.A in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predisporre una relazione da in-

viare alla Giunta regionale ed al direttore generale, nella quale siano, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

3. Il Revisore collabora con il Servizio regionale competente per il controllo di gestione nonché con gli Uffici di controllo interno dell'Agenzia, per il miglior adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.

4. Il Revisore ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale competente per il controllo di gestione ed agli Uffici di controllo interno dell'Agenzia.

5. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Revisore il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato la revoca, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.

6. Al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge.»


c) alla lettera f) del comma 3 dell'art. 14 le parole «Collegio dei revisori contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Revisore legale»;

d) l'art. 24 è abrogato.

Art. 6.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9/2011

1. Al comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) il periodo «Il Revisore dei Conti, in prima attuazione, è individuato tra i dirigenti di ruolo, dipendenti dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalla legge. La retribuzione dell'incarico di revisore è pari al cinquanta per cento della corrispondente tariffa professionale» è sostituito dal seguente: «Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e dura in carica tre anni».



2. Dopo il comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 9/2011 sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis. Al Revisore dei conti compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ERSI da disposizioni di legge.

9-ter. Al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo ed al Revisore dei conti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.»

3. All'art. 1, commi 9 e 20 della legge regionale 9/2011, ovunque ricorrano le parole «Consiglio di Amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio Direttivo».

4. Le nomine già intervenute prima dell'entrata in vigore della modifica di cui al comma 3 restano valide ed efficaci.

Art. 7.

Revisione legale dell'Agenzia Sanitaria Regionale

1. La revisione legale dell'Agenzia Sanitaria Regionale è affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'art. 5 della legge regionale 4/2009.

2. Il Revisore dura in carica tre anni e svolge i seguenti compiti:

a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di amministrazione e contabilità;

b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

c) esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il consuntivo;

d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa;

e) può chiedere notizie al Direttore sull'andamento dell'Agenzia;

f) svolge tutte le attività previste dalla legge regionale 4/2009.

3. Il compenso del Revisore è determinato con provvedimento del direttore dell'Agenzia ed è a carico del bilancio dell'Agenzia.

4. Il Collegio sindacale dell'Agenzia resta in carica sino alla naturale scadenza.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 giugno 2016

D'ALFONSO

(Omissis).

16R00415


VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-01) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 1 0 7 *

€ 3,00

